

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 156<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del presidente COSSIGA  
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>Seguito della discussione e approvazione:</b>	
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>		«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese» (846) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Trasmissione di sentenze .....	31	<b>PRESIDENTE</b> .....	Pag. 25
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* <b>AMATO</b> , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	11
Annunzio di presentazione .....	3	* <b>ENRIQUES AGNOLETTI</b> (Sin. Ind.).....	23
Approvazione da parte di Commissioni permanenti.....	4	* <b>FERRARA SALUTE</b> (PRI) .....	4
Assegnazione .....	3	<b>MANCINO</b> (DC) .....	7
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 875:		<b>MURMURA</b> (DC), relatore.....	10
<b>PRESIDENTE</b> .....	26	<b>PALUMBO</b> (PLI) .....	21
<b>NEPI</b> (DC) .....	26	<b>SCEVAROLLI</b> (PSI) .....	20
Presentazione di relazioni .....	3	<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		Deferimento .....	31
«Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (875) (Relazione orale):		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
<b>PRESIDENTE</b> .....	29	Annunzio.....	32, 34
<b>NEPI</b> (DC), relatore .....	26, 29	<b>GOVERNO</b>	
<b>SEGA</b> (PCI).....	27	Trasmissione di documenti.....	32
<b>SUSI</b> , sottosegretario di Stato per le finanze .....	29	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1984</b> .....	43
Votazione a scrutinio segreto .....	30		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**SCLAVI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Berlinguer, Crollalanza, Della Briotta, Ferrari-Agradi, Fontanari, Genovese, Giugni, Leone, Melandri, Meoli, Mondo, Papalia, Parrino, Pastorino, Ricci, Riva Massimo, Rubbi, Spano Ottavio, Tanga, Valiani, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ossicini.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

« Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, recante il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria » (903).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

**CHIAROMONTE, PIERALLI, MAFFIOLETTI, MIANA, MORANDI, NESPOLO, POLLASTRELLI e TESDESCO TATÒ.** — « Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento » (902);

**RUFFINO, SCHIETROMA, GRECO, CARTIA, PALUMBO, DEGOLA, PAGANI Maurizio, MURMURA, VELLA, FRANZA, RIVA Dino, CASTELLI, MURATORE, SCLAVI, PARRINO, PINTO Michele, CURELLA.** — « Istituzione dell'albo degli agenti immobiliari » (904).

### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

**CHIAROMONTE ed altri.** — « Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento » (902), previo parere della 5ª Commissione.

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

**PRESIDENTE.** A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore

Salvi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede » (848).

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

**PRESIDENTE.** Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri » (717);

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema " Casa e ambiente — scienza e tecnologia al servizio dell'uomo " e di Vancouver (1986) " I trasporti e le telecomunicazioni " » (855) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

*7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Supplenze del personale docente delle Università » (239-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

**SPITELLA ed altri.** — « Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede in Roma » (684), con il seguente nuovo titolo: « Istituzione dell'Istituto superiore per la numismatica con sede in Roma »;

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Disciplina del completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione

dei servizi e delle funzioni all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (889) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

#### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese » (846) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 846.

Riprendiamo la discussione generale iniziata nella seduta antimeridiana.

È iscritto a parlare il senatore Ferrara Salute. Ne ha facoltà.

\* **FERRARA SALUTE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, poiché la materia è stata già ampiamente trattata e vige su di essa un'ampia, se non totale, concordia, mi sembra, del Senato, porto l'approvazione da parte del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge, che recepisce, nella forma della legge ordinaria dello Stato, come è nella natura delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione, i contenuti e in gran parte anche la forma dell'intesa raggiunta con i rappresentanti della Tavola valdese, delle chiese che si riconoscono nella rappresentanza dei valdesi.

Si tratta di un disegno di legge che possiamo considerare con grande gioia, al tempo stesso benvenuto e finalmente benvenuto. In realtà i principi che sono in esso riaffermati sono antichi per la cultura e la civiltà moderna o, se non antichi, assai lontani nel tempo per quanto riguarda la nostra Costituzione che sui principi fondamentali appunto della cultura e della civiltà moderna è fondata. Da un certo punto di vista non dico che dobbiamo dolerci, ma in fondo sarebbe quasi auspicabile che lo Stato, il Senato, il popolo italiano non avesse bisogno di leggi specifiche per regolare siffatte materie. In fondo io credo che il futuro del nostro paese, e in

genere quello della nostra civiltà, porterà a identificare con il semplice ed istintivo costume della collettività i rapporti tra una specifica comunità religiosa e i restanti cittadini dello Stato, salvo naturalmente quei momenti legislativi che sono in ogni caso necessari.

Ma, stando così le cose, questo disegno di legge chiude una pagina che per la verità si era in gran parte ormai da se stessa chiusa ed era una delle foglie secche, secondo l'immagine di Arturo Carlo Jemolo: dunque una pagina che, salvo le modifiche di dettaglio previste dal disegno di legge e dagli accordi, sia nei tempi che nei modi, si era definitivamente chiusa; una pagina in cui sembrava che ancora vi fosse una disparità di atteggiamento non giuridico ma sostanziale della comunità e dello Stato italiano nei confronti di quelle religioni e di quei culti che non fossero quelli della Chiesa cattolica. Non esiste più il concetto di culto ammesso, come non esiste più il concetto di sola religione dello Stato.

La contemporaneità degli eventi del nuovo Concordato, degli accordi di Villa Madama, dell'esame di quegli accordi e di questo disegno di legge che sancisce l'intesa con i valdesi e con le chiese da essi rappresentate, è significativa. Questo è stato già notato, ma va ripetuto, perchè non avremo mai abbastanza chiaro come il problema della convivenza nella libertà delle religioni, dei culti, dei cittadini che aderiscono a religioni o culti nello Stato sia un problema perenne che trova via via formulazioni diverse e che sempre più nell'età moderna ha trovato, salvo momenti di drammatica caduta, il modo di risollevarsi con formulazioni sempre più ispirate al concetto profondo della libertà. Tuttavia si tratta di problemi sempre aperti, perchè toccano insieme la vita sociale e politica e nel profondo la vita intima e spirituale degli uomini.

In questa occasione non ritengo di dover entrare nei dettagli, se non — per quanto ci riguarda — relativamente a due soli articoli: l'articolo 9 e l'articolo 17. Non sono appunti di carattere critico, ma di carattere esplicativo di come riteniamo vadano interpretati questi articoli. Infatti, se interpretati come

noi riteniamo, si dimostrano corretti i contenuti e la forma di questi articoli.

L'articolo 9, laddove si parla dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, «riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori». Notava il collega Chiarante (ed era un'osservazione dal punto di vista testuale corretta) che la dizione «non avvalersi» è incompleta e contraddittoria rispetto alla dizione completa, che compare invece nel testo degli accordi di Villa Madama e che compare peraltro implicitamente nel testo del disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore che stiamo esaminando in Commissione, cioè la dizione «diritto di avvalersi o non avvalersi», con il che evidentemente noi legislatori intendiamo sottolineare che il «non avvalersi» non è eccezione di fronte alla regola dell'avvalersi, ma che ambedue le espressioni sono sullo stesso piano.

VALITUTTI. È un'omissione solamente materiale.

\* FERRARA SALUTE. In questo articolo la dizione «non avvalersi» sembra invece restituire alla formulazione il carattere di eccezione, quasi di implicita discriminazione. In realtà credo che non sia così: non è così nello spirito di chi ha proposto il disegno di legge, che del resto riflette il testo dell'intesa. È evidente che qui si tratta di una particolarità della legge che si rivolge ai valdesi e alle confessioni da essi rappresentate (presbiteriani, metodisti, eccetera); pertanto sarebbe veramente fuori luogo, sarebbe ultroneo, condurrebbe ad una definizione troppo ampia ed in questo senso creerebbe confusione in un testo che riguarda i valdesi l'assicurazione da parte dello Stato che ad essi sarà chiesto di avvalersi o di non avvalersi delle ore di religione cattolica. È evidente che questa è una legge dal contenuto particolare ed in questo senso si distingue, anche nel testo;

non mi pare invece che vi sia alcuna implicita differenza di trattamento, nè che vi sia implicito equivoco (quasi si volesse creare un equivoco che poi possa rendere possibile una diversa interpretazione della lettera degli accordi con la Chiesa cattolica).

Una differenza, a mio avviso, che potrebbe sì essere rilevante, ma con riguardo non agli accordi con la Tavola valdese, bensì agli accordi, di cui parleremo domani, con la Chiesa cattolica, è quella che compare invece nell'articolo 17. Mi permetto di notarla fin da ora perchè domani dovremo tornarci, almeno per quanto ci riguarda. Troviamo, riguardo al problema della collaborazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali — principio giustamente affermato — tra la Repubblica italiana e la Tavola valdese, una formulazione che recita: «beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese». Si specifica così che la collaborazione della Tavola valdese e delle chiese da essa rappresentate con lo Stato italiano sul terreno dei beni culturali riguarda i beni di quelle chiese; laddove, come voi ricorderete e come domani vedremo, il testo degli accordi di Villa Madama lascia in sospenso quali siano i beni culturali per la cui tutela, conservazione e valorizzazione collaborano la Chiesa cattolica e lo Stato: non è scritto che si tratta dei beni culturali della Chiesa cattolica, così come era invece nelle bozze precedenti. Questo aspetto probabilmente aprirà un problema. Volevo solo notare che in questo caso ha certamente operato, quanto meno, la valutazione di una differenza di specificazione in termini giuridici che deriva dalla diversa entità dei corpi con i quali lo Stato viene ad intesa o ad accordi, perchè indiscutibilmente apparirebbe a prima vista, non formalmente ma sostanzialmente, privo di senso lasciare sia pure in dubbio che la Tavola valdese abbia a collaborare con lo Stato italiano per la conservazione anche dei beni culturali dello Stato italiano. Ma proprio questa considerazione fa pensare che la lacuna testuale — e io tale voglio considerarla — degli accordi di Villa Madama si riferisca anch'essa alla consistenza dell'ente con il quale lo Stato

stringe concordati ed accordi; il che peraltro ci porta ad una considerazione — scusatemi se non entro nel merito: chiarisco meglio il mio pensiero — non del tutto favorevole, o almeno di dubbio critico, nei confronti della formulazione dell'accordo. Se si dice che lo Stato italiano si rende responsabile di collaborazione e responsabile di «ricevuta» collaborazione da parte della Tavola valdese nella tutela e conservazione dei beni dello Stato italiano — è sicuro che così non è e non avrebbe senso che se ne parlasse — restiamo nel dubbio che lo Stato italiano possa e debba in qualche misura aspettarsi una collaborazione della Chiesa nella tutela dei propri beni culturali. Questa — ripeto — è una possibile interpretazione degli articoli dell'accordo, ma ne discuteremo domani. Resta comunque in noi un certo dubbio critico, che si conclude in fondo nella riflessione che è più facile per lo Stato manifestare chiaramente il senso dei propri specifici interessi nei confronti di una piccola confessione che nei confronti di una grande chiesa: questa è una considerazione, se volete, scontata, ma a mio avviso non è poi così ovvia e banale perchè nasconde tutta una storia ed una serie di implicazioni di carattere giuridico, politico, civile ed altresì spirituale.

Vorrei concludere il mio intervento cogliendo l'occasione per ringraziare — benchè questa forse non sia l'espressione adatta — i rappresentanti della Tavola valdese anche per le parole che essi hanno pronunciato di fronte al Presidente del Consiglio nel momento della stipula di questa intesa: parole di alta nobiltà, di grande spiritualità religiosa nelle quali si riflette anche lo spirito dell'intesa. In fondo, la vera e intima modestia di questa confessione risulta chiaramente, perchè i valdesi non chiedono soldi, non chiedono nulla e non si dichiarano nemmeno lieti di questa intesa in quanto rimettono tutto alla volontà di Dio; e questa è una testimonianza di grande sobrietà e semplicità che riflette la storia scabrosa, difficile, tenace di questa minoranza, diventata ad un certo punto una minoranza di valligiani (e che quindi reca in sè anche l'asprezza delle valli piemontesi e delle lotte che in quei luoghi sono state condotte), ma che un

tempo molto lontano era una minoranza assai più ampia. Tale minoranza ha subito una ben dura sorte, tuttavia non ne ha tratto e non ne trae nel suo linguaggio nè motivi di fatuo orgoglio nei confronti dell'intera comunità italiana, nè motivi di avversione o tracce di rancore: al contrario vi è una grande serenità. Indubbiamente dall'intesa al nostro esame traspare un senso di serenità e di tranquillità che, nel tormentato quadro del nostro paese, costituisce un momento di conforto: almeno così lo sentiamo noi. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

**MANCINO.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la regolazione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese interviene in un momento nel quale, sopite le antiche diffidenze e superate le vecchie contrapposizioni che escludevano ogni forma di dialogo, si assiste ad una ripresa dei colloqui tra le diverse confessioni religiose, provocando così una sensibilizzazione delle coscienze alla rivalutazione della spiritualità.

È proprio sulla considerazione dell'esistenza di questa volontà di trascendenza che la nostra Costituzione dedica ampio spazio alla religione come fatto di culto e come fatto organizzativo. Il tutto si innesta sulla inviolabilità dei diritti dell'uomo, che comprendono la libertà di coscienza propria di ogni individuo come essere libero.

Il costituente, conscio della realtà storica, ha correttamente creato i presupposti per una regolamentazione delle diverse situazioni nelle quali si possono trovare i vari punti: non era ipotizzabile, infatti, un trattamento legislativamente uniforme, essendovi eterogeneità nelle diverse fattispecie.

Ma la diversificazione della normazione non significa vulnerare il principio della parità dei cittadini, i quali non potranno mai essere discriminati per effetto del credo religioso, nè creare primazie tra le diverse religioni, bensì regolarizzare il sistema confessionale tenuto conto della multiforme realtà esistente all'interno dello Stato.

La stessa Chiesa cattolica, nei documenti conciliari, ha rinunciato, pur nella riaffermazione dei propri principi teorici e dogmatici, a sostenere una classificazione tra le chiese e a porsi al primo posto di esse, evitando così l'insorgere di ogni possibile contenzioso, non solo in senso giuridico, ma anche in senso morale. È tuttavia indubbio che la tradizione e la realtà nel cattolicesimo hanno in Italia ben più solide radici e quindi non può dar luogo a polemiche la diversa posizione riservata alla Chiesa cattolica rispetto agli altri culti.

Ai rapporti Stato-Chiesa cattolica la Costituzione dedica un articolo a sè, mentre nell'articolo regolante i rapporti dello Stato con gli altri culti rientrano tutte le confessioni acattoliche. La diversa previsione, oltre che nelle ben note motivazioni di ordine storico che non è il caso di ripetere, è da rinvenirsi anche nella diversa natura dello strumento pattizio quanto ai contraenti: la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico originario e sovrano che ha quale suprema istituzione la Santa Sede, soggetto di diritto internazionale nella duplice accezione di sovrano dello Stato Città del Vaticano e in forza della sua missione universale di ordine spirituale, come si evince nel sistema pattizio dell'articolo 2 del Trattato.

Dall'incontro della volontà di due ordinamenti originari e sovrani, tenuto conto della particolare materia da trattare e relativa alla sfera più intima delle coscienze, non poteva non derivare uno strumento rafforzato da particolari garanzie da consacrarsi espressamente nella Costituzione.

Queste considerazioni non vogliono riaprire la vecchia diatriba sulla costituzionalizzazione o meno dei Patti lateranensi, che, ormai, può dirsi superata anche grazie al contributo della Corte costituzionale: sottolineano solo la particolare e peculiare posizione, come contraente, della Chiesa cattolica. Si è già detto che la unicità di questa posizione ha effetto relativo alle sole fonti, però da essa non discende alcuna differenziazione sui destinatari delle norme.

Devono così cadere le preoccupazioni di chi ritiene non giustificabile e foriera di negative conseguenze l'adozione di un

sistema normativo diverso per la Chiesa cattolica e per le altre confessioni. Il fondamento della rilevanza degli atti è in ogni caso il sistema contrattuale, che tale è al di là del mero nominalismo dei termini, patto o intesa. La egualianza soggettiva dei cittadini e l'eguaglianza oggettiva dei culti deriva, così, da una eguaglianza normativa. Sotto questo triplice aspetto risulta rafforzato il principio della assoluta parità nella libertà religiosa, rigorosamente affermato e sostenuto nell'Assemblea costituente dall'onorevole Cappi, a prescindere dall'entità numerica dei fedeli e dalla consistenza strutturale.

Come è stato puntualmente rilevato nel dibattito alla Camera dei deputati, con l'approvazione delle norme in esame si prosegue nell'opera di attuazione della Costituzione. L'articolo 8 comincia ad avere applicazione con riguardo ad una confessione storicamente rilevante sia per l'incidenza, sia per la forte localizzazione in certe zone di Italia, sia per l'enorme potenziale dei valori che questa religione ha in sé. Non a caso, ancora oggi, il 17 febbraio 1848, data di emanazione dell'editto di emancipazione dei valdesi, è ricordato come l'avvio della libertà religiosa in Italia, anche se a distanza di pochi giorni ciò fu fortemente ridimensionato dalla proclamazione dello Statuto albertino, che ricomprendeva sia la religione valdese sia quella ebraica, unici culti allora esistenti in Piemonte, sotto la dizione di «culti tollerati». Di fatto, però, la flessibilità dello Statuto albertino e la legislazione successiva (editti del 1848 di emancipazione degli israeliti, legge del 1850 per l'eliminazione delle disparità accademiche tra sudditi cattolici e acattolici laureati all'estero) portarono in epoca prefascista ad una graduale eliminazione dei principi del confessionalismo. Nel 1871, con la votazione alla Camera dell'ordine del giorno di un mio comprovinciale illustre, Pasquale Stanislao Mancini, in sede di approvazione della legge delle guarentigie, veniva evidenziata l'applicazione a favore di tutte le religioni del principio di eliminazione dell'ingerenza dello Stato sull'esercizio del culto e della libertà religiosa.

Soltanto per effetto delle leggi fasciste questo processo si arrestò, con l'affermazione di un giurisdizionalismo differenziato. Con la Costituzione repubblicana e con il presente atto legislativo si può dire che viene annullato un errore giuridico, frutto di un regime totalitario.

Dal dodicesimo secolo, attraverso il Medioevo e la Riforma, attraverso le guerre di persecuzione e le stragi delle Pasque piemontesi, fino ad oggi, i valdesi hanno sempre sostenuto l'esigenza di una netta separazione della Chiesa dallo Stato.

L'atto in esame è in totale allineamento con questo motivo ispiratore ed il riconoscimento ufficiale di ciò sta nell'articolo 2, significativamente rubricato nell'allegato sotto la dizione: «Libertà in tema di religione». Ecco, tale libertà richiede, da un lato, l'astensione dello Stato da qualsiasi ingerenza, dall'altro, la riaffermazione dei principi di autodichia, con rinuncia all'utilizzo del braccio secolare.

Il giudizio che viene dato sul testo, tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte e dell'ottima relazione del collega Murmura — che ringrazio — è sostanzialmente positivo. Purtroppo, devono essere concesse alcune precisazioni sul merito e sul procedimento di approvazione.

Il relatore alla Camera, onorevole Galloni, unitamente ad alcuni deputati intervenuti nel dibattito, ha affrontato in via preliminare il tema se il Parlamento possa introdurre modifiche al testo proposto, lasciando però aperto l'argomento. Rileviamo, infatti, che, se viene esclusa l'inemendabilità assoluta del testo, sarebbero, tuttavia, precluse modifiche sostanziali, anche se integrative o additive.

Il punto di partenza, per esprimere un parere che certamente non vuole essere esaudivo, è dato dalla considerazione che l'intesa non ha le caratteristiche di trattato internazionale e dalla constatazione che, a differenza delle previsioni dell'articolo 7, occorre una legge ordinaria perchè essa entri a far parte dell'ordinamento come fonte del diritto. Non si è, cioè, in presenza di una ratifica ed esecuzione di accordo, ma ci troviamo di fronte, lo abbiamo già detto, ad un atto

bilaterale pattizio che necessita, per la produzione degli effetti, dello strumento legislativo.

È indubbia competenza del Governo determinare la portata delle intese (ovviamente in accordo con il contraente), stabilire, cioè, se scegliere una legislazione di principio o un sistema di legiferazione diretta ed adottare le determinazioni conseguenti, ma l'eventuale apodittica pretesa della intangibilità del testo appare eccessiva.

Nel procedimento di formazione delle leggi esistono fasi ben determinate, che seguono l'iniziativa, ed in esse una aprioristica abdicazione a legittime competenze menomerebbe la portata stessa del dispositivo. Stante la previsione dell'articolo 8, se non è ipotizzabile affermare che eventuali modifiche opererebbero di per sé — dovendosi sempre far riferimento all'incontro di volontà delle parti secondo i principi contrattualistici del diritto comune — possiamo, e però, dire che di esse si terrà conto in sede di rinegoziazione di quelle parti su cui, con le varianti proposte, vengono espressi dubbi.

Veniamo al merito di una questione fortemente criticata.

L'articolo 9, secondo comma, è norma che, a nostro avviso, è *inutiliter data* e contenuta in sede impropria; essa, infatti, prevede — con puntuale riferimento all'insegnamento della religione cattolica — «il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione» — cioè degli alunni — «se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori».

L'articolo 9 del nuovo concordato (disegno di legge n. 848) prevede — comma secondo — che, «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».

Le due trascritte disposizioni sono inficiate da «antinomia» su un punto estremamente rilevante: infatti la prima (Tavola valdese) prevede il «diritto di non avvalersi», la seconda il «diritto di scegliere». Se si tiene conto che la formulazione del nuovo Concordato è frutto di lunghe, approfondite, appassionate discussioni sul meccanismo più ido-

neo ad assicurare piena libertà di coscienza e di responsabilità, bisogna concludere che si tratta di un contrasto di rilevanza non trascurabile.

Tale contrasto non può essere eliminato attraverso un'ardita interpretazione che riferisca il disposto dell'articolo 9 del disegno di legge n. 846 (Tavola valdese) ai soli valdesi. E difatti tale interpretazione, oltre che non consentita dalla portata generale del comma, introdurrebbe un trattamento deteriore dei valdesi, rispetto al meccanismo introdotto dal nuovo Concordato, con palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Di conseguenza, onorevole sottosegretario Amato, l'antinomia può essere evitata solo eliminando il secondo comma dell'articolo 9 del disegno di legge n. 846 ed apportando i conseguenziali aggiustamenti al terzo comma, il quale pur parla di dichiarazione «di non avvalersene». L'eliminazione, oltre che evitare il denunziato contrasto, risolverebbe altro, più generale e rilevante problema: se, cioè, la disciplina dell'insegnamento della religione cattolica contenuta nel Concordato possa essere modificata solo attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 7 della Costituzione — come correttamente avviene col nuovo Concordato al citato articolo 9, secondo comma — ovvero, ipotesi costituzionalmente assurda, anche attraverso l'intesa con una singola confessione, intesa la quale, ovviamente, vedrebbe estranea la Chiesa cattolica.

In conclusione, acquista rilievo una irrinunciabile questione di principio. Se si ritiene che una puntuale disciplina dell'insegnamento della religione cattolica debba essere costituzionalmente estranea all'intesa, occorrerà emendare il testo. Le ipotesi sono tre: se si dovesse optare per la totale non emendabilità di una iniziativa legislativa del Governo preceduta da intesa, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della Costituzione, si potrebbe rinviare l'approvazione del disegno di legge n. 846 per dare tempo al Governo di realizzare, su questo punto, una nuova, diversa intesa. Se invece, fossimo tutti d'accordo che il nuovo Concordato assicura un più liberale meccanismo capace di soddisfare anche i valdesi, occorrerebbe, allora, atten-

dere la compiuta approvazione del disegno di legge n. 848, prima dell'approvazione del disegno di legge n. 846, privato del secondo comma dell'articolo 9, divenuto a questo punto inutile.

Una terza strada — forse la più praticabile — quella di una rinegoziazione sul punto, apparirebbe, comunque, pasticciata e da noi soltanto subita. Ma sarà bene ascoltare le valutazioni del Governo in proposito.

Sempre nel merito delle previsioni, non possiamo sottacere i dubbi che possono derivare dalla disciplina degli enti ecclesiastici e che hanno già avuto ampia trattazione nell'altro ramo del parlamento e significativa, intelligente valutazione critica da parte dell'onorevole Bressani, di creare una rottura nell'armonia dell'ordinamento giuridico italiano, avendosi previsioni diverse rispetto agli enti ecclesiastici cattolici. È un argomento che rimane aperto e sul quale sarebbe stato opportuno un dibattito, atto a produrre modifiche sia pure nella procedura lumeggiata. Abbiamo ben presente l'insegnamento di Ruffini, citato da Galloni, sulla diversa disciplina in ordine alla diversa realtà, ma il principio non può qui essere invocato *sic et simpliciter*, non riguardando i diritti fondamentali, ma i requisiti *ab substantiam* per atti costitutivi di realtà non strettamente necessari per l'esercizio di tali diritti. Il dubbio, poi, discende rafforzato dal fatto che dovrà procedersi, ci auguriamo con sollecitudine, alla regolazione dei rapporti con le confessioni israelitiche, che hanno, in comune con i valdesi, la natura giuridica degli enti morali, pure in presenza di differenziazioni tuzioristiche, sostanziali e rappresentative.

Queste riserve, però, onorevole Amato, non intaccano la bontà delle scelte ed il riconoscimento positivo per l'ulteriore rafforzamento del quadro costituzionale: è un intervento necessario in un momento di pacificazione della comunità nazionale che, certamente, contribuirà a rinsaldare il processo democratico con la rinnovata coscienza dei valori spirituali. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, credo che il dibattito che oggi si è svolto su questo importante disegno di legge sia stato particolarmente qualificato per il tono degli interventi, anche se esso è stato temporalmente ridotto sia perchè vi è l'attrazione del tema Concordato, sia per il momento preferiale in cui esso si è svolto. Non avrei perciò molto da aggiungere alla relazione scritta, se non riconfermare l'importanza e ribadire la delicatezza del problema di cui oggi il Senato si è occupato e che ritengo sia stato risolto adesso — e non poteva esserlo prima — perchè vi è un collegamento inequivocabile con il Concordato, vi è una indiscutibile correlazione, a mio parere, tra gli articoli 7 e 8 della Costituzione, da leggere unitariamente anche se essi sono autonomi nelle loro collocazioni e nella disciplina che prevedono, ma sono collegati sostanzialmente perchè entrambi tutelano l'inviolabilità, starei per dire la sacralità, della libertà alla coscienza, la pari dignità di ogni cittadino indipendentemente dalla fede religiosa professata, la libertà di associazione, il valore costituzionale delle comunità intermedie.

La delicatezza e l'importanza di questo problema comportano, un riconoscimento a chi questa intesa ha concluso: all'una e all'altra parte, non solo al Governo italiano. Ma contemporaneamente comportano un riconoscimento ed un apprezzamento particolarmente grati a chi, come il senatore Guido Gonella, anche questa intesa ha preparato con approfondita cultura, con certissima pazienza, con rispetto assoluto per le altrui posizioni ed indicazioni. Un riconoscimento va anche a chi, come ho cercato di sostenere nella relazione scritta a nome della Commissione, volle una Carta costituzionale come la nostra che dovremmo veramente realizzare nella sua completezza, prima di addentrarci nei vicoli o nelle autostrade delle riforme che stentano a venire e che sono molte volte più teoriche che pratiche.

Detto questo, desidero ribadire che, a mio avviso, come ha ritenuto la Camera dei deputati, come ho scritto nella relazione, come è condiviso da gran parte della dottrina giuridica più qualificata, questo disegno di legge che recepisce la intesa non è emendabile,

anche se il Parlamento, in quanto organo legislativo autonomo, non può e non deve essere condizionato nel suo potere e nella sua dignità. Occorre invitare allora il Governo a modificare l'intesa, a suggerire la riapertura delle trattative, fermi rimanendo i principi essenziali e generali dell'ordinamento. È lo stesso criterio, in fondo, che l'articolo 18 suggerisce per le norme attuative che devono seguire il medesimo *iter* ispirato alla bilateralità pattizia.

È stato qui mosso un po' da tutti un rilievo al secondo comma dell'articolo 9. Credo di poter dire che questo secondo comma è stato immaginato, prima, e costruito, dopo, in un momento politico e sociale diverso, anche alla luce del principio tuttora esistente contenuto nell'articolo 36 del Concordato e nell'articolo 23 della legge del 28 febbraio 1930, di cui si fece portatore in sede di Assemblea costituente anche il compianto presidente Moro, circa la non obbligatorietà dell'insegnamento religioso.

Condivido la tesi di chi sostiene che quel secondo comma dell'articolo 9 poteva anche non entrare in questa intesa, investendo rapporti che esulavano dallo stesso articolo 9 e dalla sua intera disciplina con la tavola della Chiesa valdese. Comunque, credo di poter affermare, perchè la Commissione anche di questo problema si è fatta carico e si è interessata, che non possa darsi che rilievo

prioritario e spessore costituzionale maggiore alla norma contenuta nel Concordato, la quale garantisce la libertà di scelta e non di esclusione, norma concordataria che perciò è prevalente rispetto a quelle contenute in questa come in ogni altra intesa.

Detto questo — e concludo rapidamente — voglio ricordare e ribadire che questo disegno di legge e la sua approvazione costituiscono tappa importante, momento rilevante per la costruzione di un sistema complessivo effettivamente rispondente alla esaltazione e alla concretizzazione del principio della libertà di coscienza.

Con questo disegno di legge, infatti, si inizia a costruire il quadro costituzionale per una normativa volta a sottrarre le confessioni religiose acattoliche dalla categoria dei culti cosiddetti ammessi, potenziando, invece, l'affermazione contenuta nei grandi valori e nei grandi principi del Concilio e della Costituzione italiana.

È sulla base di queste considerazioni e di questa valutazione che a nome della Commissione, con la precisazione in ordine all'articolo 9 del disegno di legge, raccomando all'Assemblea del Senato di approvare il provvedimento e di dare a questo voto e a questo consenso il valore che tutte le anime più nobili del diritto, della cultura e della civiltà italiana ad esso ricollegano. (*Applausi dal centro*).

## Presidenza del presidente COSSIGA

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **AMATO**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, è con viva soddisfazione che ho l'onore di chiudere, a nome del Governo, il dibattito che dovrebbe portare, in base alle dichiarazioni rese dai rappresentanti dei vari Gruppi, all'approvazione di questo disegno di legge e quindi alla prima attuazione dell'articolo 8 della Costituzione. È un evento di cui già è stata sottolineata

l'importanza e di cui è stato anche lamentato il fatto che così in ritardo arrivi, ma in fondo sta arrivando. Meglio liberare i programmi dei prossimi Governi che verranno a presentarsi alle Camere dall'ormai tradizionale frase nella quale si promette che si darà sollecita attuazione alla revisione del Concordato e all'articolo 8 della Costituzione. Questo si tratta sicuramente di un passo avanti, che dovrà essere completato.

La soddisfazione di questo momento va accompagnata alla sollecitudine con la quale sarà necessario provvedere per portare

avanti le trattative già in corso e avviarne di ulteriori con altre confessioni religiose oltre a quelle che già hanno una trattativa in corso perchè l'articolo 8 trovi in Italia compiuta attuazione.

Non dimentichiamo che grazie al disegno di legge che stiamo per approvare avremo in funzione in Italia un nuovo istituto che sarà la disapplicazione di leggi in funzione soggettiva e non territoriale — ed è la prima volta che accadrà —, il che significa che, vista dall'altra parte della stessa medaglia, continua a vigere in Italia la legislazione sui culti ammessi di 50 anni fa e oltre e che, grazie a questo disegno di legge, c'è una confessione religiosa, anzi due collegate nell'Intesa, che divengono oggetto di disapplicazione in quanto destinatarie dell'applicazione di questa nuova normativa che tuttavia riguarda loro ed esclusivamente loro.

Anche nei confronti degli altri culti, l'articolo 8 deve trovare attuazione, affinché della legislazione sui culti ammessi si possa, alla fine del processo, dire che essa è abrogata e non più soltanto parzialmente disapplicata.

Entro rapidamente nelle questioni di merito, che sono state sollevate, sottolineando che esse si pongono tutte su un crinale difficile che dovremmo imparare a percorrere, perchè qui — lo dico ora, ma lo dovrò dire anche dopo — è difficile applicare i consolidati e troppo rigidi schemi che stamane — ad altro riguardo — ho sentito richiamare in particolare dal senatore La Valle, quasi che la legislazione italiana sia e debba rimanere quella degli anni '20 e '30 e non sia suscettibile di cambiare e di far cambiare con essa anche i modelli di interpretazione.

Qui ci dobbiamo abituare a modelli interpretativi che si collocano su un crinale difficile: quello che consegue al componimento, non facile, tra esigenze di eguali discipline, che sono irrinunciabili per ragioni costituzionali e perchè qui l'oggetto è la libertà religiosa di ciascun cittadino, e le esigenze di specificità che derivano dal fatto che queste discipline sono parzialmente dovute ad intese tra lo Stato e soggetti diversi, in cui le caratteristiche peculiari di ciascun soggetto entrano legittimamente e doverosamente nella disciplina. È tuttavia una disciplina

che non deve fuoriuscire da alcune coordinate unitarie ed uguali per tutti, perchè questo è richiesto, in primo luogo, dal diritto alla libertà religiosa, che è uno per tutti i cittadini.

Questa è una regola, che è facile da enunciare, sulla cui enunciazione siamo tutti d'accordo. È meno facile riconoscere le caratteristiche applicative in singoli casi in cui le dobbiamo applicare.

L'intesa con la Tavola valdese è necessariamente dominata da caratteristiche, che alcuni qui hanno ricordato, che attengono alla storia di questa confessione religiosa, ai sentimenti che sono diventati dominanti in quella comunità in virtù delle persecuzioni di cui più di ogni altra è stata vittima nella storia passata, in virtù del fatto che anche grazie a ciò è diventata assai più minoranza di quanto non lo fosse in passato e del fatto che della minoranza ha acquisito la cultura e i sentimenti. Tutto questo lo Stato doveva e deve rispettare, perchè l'intesa è con la Tavola valdese e non con altri e le esigenze che lo Stato tutela non sono le esigenze astratte che lo Stato arbitrariamente identifica, ma sono quelle di cui i valdesi sono storicamente portatori, altrimenti anzichè di una intesa tra pari si tratterebbe di una intesa diseguale, apparentemente eguale, con uno Stato che sa già *a priori* ciò che di tutti deve essere tutelato e che impone dall'altro tutele non richieste a chi altre ne sta richiedendo.

Questo emerge anche lessicalmente dai contenuti dell'Intesa e quindi dal modo in cui essi vengono travasati nel disegno di legge. Gran parte dell'Intesa è costituita da articoli in cui lo Stato, la Repubblica italiana, prende atto di orientamenti, sentimenti e indirizzi che sono della Tavola valdese.

Sotto questo profilo, credo che diversi di noi, ciascuno di noi, o personalmente o come Gruppo politico, può ritenere che la tutela del sentimento religioso sia un fatto importante e positivo nell'organizzazione di una collettività, ma nessuno di noi ha il diritto di negare alla comunità valdese di ritenere che la tutela penale del sentimento religioso sia inutile e anche dannosa e quindi, all'interno di questa Intesa, la legge dello Stato poi non può far altro che prendere atto essa stessa

che la Tavola valdese intende questo, non trasferendolo nella legislazione penale, ma prendendo atto anche nella legge della Repubblica che davanti abbiamo un interlocutore che così pensa e così ha diritto di pensare.

C'è poi la questione dell'articolo 12 sugli enti ecclesiastici, tema che giustamente, perchè ha una sua problematicità, il senatore Mancino ha sollevato e che già venne trattato in occasione della discussione che abbiamo fatto alla Camera dei deputati in argomento. In realtà io stesso, a nome del Governo, interpretai, mi pare con soddisfazione anche dei deputati presenti, l'articolo 12 nel senso che escludeva una disparità tra questa disciplina e quella del Concordato tra la Repubblica e la Chiesa cattolica, tenendo conto di alcune circostanze. Prima di tutto, laddove si dice che la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti aventi congiuntamente i tre suddetti fini, quelli di culto, di istruzione e di beneficenza, si intende, in realtà, escludere, in base alla nostra tradizione giuridica e legislativa, che il fine di istruzione o di beneficenza, comparando da solo, possa di per sé legittimare un ente ad essere trattato come ente ecclesiastico. È l'esser congiunti del fine di istruzione e di beneficenza al fine di culto che rende l'ente «ecclesiastico». E su questa premessa, la disciplina che ne consegue finisce per essere esattamente la stessa di cui stamane parlavamo a proposito dell'altra vicenda: «Le attività di istruzione e beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici». Quindi il fine di istruzione e di beneficenza può concorrere con il fine di culto, nell'ambito di un unico ente al quale si riconosce la personalità giuridica in quanto ente ecclesiastico, ma poi, considerando le attività che ne conseguono, il trattamento delle attività di istruzione e di beneficenza è l'ordinario trattamento riservato alle stesse attività in quanto svolte da enti anche non ecclesiastici. Non vi è differenza apprezzabile dalla disciplina riguardante la Chiesa cattolica e, sotto questo profilo, in fondo è

probabilmente corretto che sia così, perchè siamo su un terreno in cui, applicando la regola di cui all'inizio parlavo, probabilmente la maggioranza di noi ravviserebbe piuttosto l'esigenza dell'uniformità che non quella della disparità di disciplina.

Problematico sembra essere l'articolo 9, che attiene all'insegnamento religioso nella scuola. Qui davvero debbo richiamare le considerazioni che all'inizio a mo' di avvertenza svolgevo, in ordine a ciò che ci chiede l'interlocutore e ai limiti entro i quali noi abbiamo il diritto di cambiare il *petitum*. Abbiamo il diritto di cambiare il *petitum* quando accettarlo così com'è significhi entrare in contraddizione con principi più generali. Si tratta di vedere se questa è una domanda o è già una risposta ed è opportuno approfondire il tema.

Non v'ha dubbio che la comunità valdese è interessata a non avere un insegnamento religioso ed è questo che ci dice: essa dichiara di non voler impartire un proprio insegnamento nella scuola, ma di avere il diritto di poter rispondere a domande che sorgano nella scuola, in quanto tali domande sorgano e si preoccupa — ed è questa la sua preoccupazione storica e politica — che i suoi figli non siano costretti a ricevere l'insegnamento della religione cattolica e che l'insegnamento della religione cattolica avvenga nelle scuole in modo tale da non creare discriminazione a danno dei ragazzi che non se ne vogliano avvalere. Questo era il *petitum* e questo chiaramente dice l'Intesa in conformità della quale questo articolo è formulato in termini di presa d'atto, da parte della Repubblica, di ciò che la Tavola valdese vuole. Io segnalò questa caratteristica dell'articolo 9, nella stesura che ha nell'Intesa. In esso si legge: «la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli...»; «La Tavola valdese prende atto...», «la Tavola valdese prende altresì atto». Si parla quindi della Tavola valdese.

Ora, nel disegno di legge di ratifica dell'Intesa sicuramente — e di questo dò atto al senatore Mancino — forse tutti noi ci saremmo sentiti più a nostro agio se si fosse scritto: «La Repubblica italiana, nell'assicu-

rare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi delle pratiche dell'insegnamento religioso». Tutti ci saremmo sentiti più a nostro agio perchè questo è il principio generale che introduciamo attraverso il nuovo Concordato.

Bisogna però dire che il diritto di non avvalersi, purchè lo vogliamo riconoscere (e lasciamo questo alla nostra stessa riflessione), è diverso dalla facoltà di esonero che pone i giovani che la esercitano in una situazione di mera liceità giuridica — direbbero i giuristi — ma non di vero e proprio diritto. Comunque esiste una differenza che i giuristi non possono non apprezzare tra la facoltà di esonero, condizione di liceità del giovane che non subisce conseguenze disciplinari per il fatto di chiederlo, e la vera e propria situazione giuridica soggettiva di diritto, consistente nel diritto di non avvalersi. Se questo potesse avere un senso, se ne potrebbe anche derivare che intanto esiste il diritto di non avvalersi, in quanto esiste a monte il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, il quale si traduce in due diritti consequenziali: quello di avere l'istruzione religiosa da parte di coloro che scelgono di avvalersi e quello di non avvalersi di alcuna istruzione religiosa da parte di coloro che esercitano il diritto di scelta nel senso negativo. Questa è una costruzione plausibile: in principio vi è il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi e da esso conseguono, sul versante positivo, il diritto di ricevere l'istruzione religiosa e sul versante negativo il diritto, altrimenti non definibile se non di non avvalersi, senza subire conseguenze discriminatorie.

Si tratta di una costruzione possibile, che ha indotto il Governo a mantenere il testo il più aderente possibile alle indicazioni che provenivano dalla Tavola valdese e che tuttavia è senz'altro suscettibile di revisione, qualora si ritenga che tale costruzione interpretativa, sulla quale è difficile imporre il marchio di un indirizzo politico, non risultasse alla lunga persuasiva. In ogni caso posso assicurare al senatore Mancino che il Governo prenderà i contatti necessari con i rappresentanti della Tavola valdese per valu-

tare l'opportunità della strada da lui suggerita.

Passo alle considerazioni finali che investono la questione (sulla quale già stamani si è discusso, ad altro riguardo, e che è stata ripresa in particolare dal senatore Mancino e successivamente dal relatore) sulla possibilità di apportare emendamenti. A questo proposito richiamo la questione che altri senatori hanno sollevato, mi sembra giungendo già ad una soluzione che il Governo condivide, in ordine alle divergenze interpretative che dovessero sorgere. Ma qui siamo in presenza di una legislazione che nasce su un fondamento pattizio e quindi direi che è implicito, in una serie di disposizioni dell'Intesa e pertanto del disegno di legge, il principio in virtù del quale concordemente dovrà provvedersi a risolvere le divergenze interpretative. Vi è una pluralità di articoli del disegno di legge che, rifacendosi all'esigenza di concordare insieme le modifiche, l'applicazione, e così via, implica che anche le divergenze interpretative debbano essere appianate concordemente.

I signori senatori avranno constatato che l'articolo 1 dell'intesa, nel terzo capoverso, afferma: «La Repubblica italiana, . . . , e la Tavola valdese . . . , convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa sostituisce ad ogni effetto . . . » eccetera. In questo caso viene usata la nomenclatura — lo sottolineo — «legge di approvazione». Ciò dà una interpretazione aggiornata, adeguata ed equilibrata all'articolo 8 della Costituzione, il quale parla di legge adottata «in base» ad intesa. Ora, non va dubbio che la locuzione «in base» di per sè si presta ad una molteplicità di sbocchi interpretativi: aver tradotto questo con legge di approvazione, significa aver adottato il modello di rapporti che ad altri riguardi la Costituzione configura tra Stato e autonomie, immaginando che il ruolo della legge sia, al massimo, quello di approvare o non approvare, cambiando perciò i singoli punti del testo soltanto in quanto il testo sottoposto risulti non corrispondente all'esigenza di approvare o non approvare.

Di qui la conclusione, che questa mattina si ricordava ad altro riguardo, che non è vero che esiste una inemendabilità assoluta del

testo. L'emendabilità c'è e c'è in primo luogo al fine di rendere più coerente con l'Intesa un disegno di legge che tale non fosse. Però, quando l'emendamento comportasse un discostarsi dall'Intesa — e di questo anche il senatore Mancino giustamente ha preso atto quando ha constatato che quel suo dubbio sull'articolo 9 porterebbe oggi a modificarlo in modo tale da farlo discostare dall'Intesa — dà luogo ad altra conseguenza: il Parlamento rigetta, è sovrano e non può non rigettare, costringe le parti ad una rinegoziazione del punto.

E se l'intesa non si raggiunge, veniva chiesto questa mattina? A questa domanda non c'è risposta possibile: se l'intesa non si raggiunge — solo attraverso l'intesa questa disciplina può essere adottata — rimane quiescente la possibilità della disciplina ex articolo 8 finchè l'intesa non viene raggiunta. Certo, non esiste alcun potere sostitutivo e unilaterale dello Stato alla mancanza dell'intesa e questo l'articolo 8 assolutamente non consente.

Questo è il massimo al quale si può arrivare, e forse il punto giusto al quale si può arrivare, mantenendo questi rapporti sul terreno su cui sono: rapporti che non sono, in realtà, di diritto internazionale, ma sono tra Repubblica e comunità che vivono come autonomie all'interno dell'ordinamento statale, che implicano la possibilità di rapporti interordinamentali, però sempre fra l'ordinamento dello Stato e ordinamenti ad esso interni e non collocati nella posizione critica dei rapporti internazionali. Questo è il quadro dell'articolo 8, diverso — come giustamente è stato detto — dal quadro dell'articolo 7.

Se mi è consentito chiudere con una parentesi finale che riservo al senatore La Valle, abusando del tempo e dell'argomento all'ordine del giorno, vorrei dire che questa differenza tra articolo 8 e articolo 7 della Costituzione, mentre esclude che ipotesi di fattispecie che sono nell'articolo 8 possano essere collocate nelle ipotesi dell'articolo 7, non esclude affatto che l'articolo 7 possa, per volontà delle parti, essere tradotto in modelli e fattispecie o in rapporti che sono più coerenti con il modello dell'articolo 8. Quando

stamattina si escludeva che la Chiesa e lo Stato, pattiziamente e attraverso un libero incontro di volontà, possano decidere di togliere una parte della disciplina dei loro rapporti dal livello della normazione *stricto sensu* concordataria e possano, avendo essi la possibilità di collocarla a quel livello — che non esercitano — collocarla ad un livello diverso che deriva sempre dal patto e che, tuttavia, implica meccanismi di accesso nei rispettivi ordinamenti, che sono quelli che vediamo nell'articolo 8, ci si congelava in una interpretazione non evolutiva dell'ordinamento italiano che lo condanna *nunc et semper* ai modelli che il legislatore fascista e la Chiesa degli anni '28-30 decisero di dargli. Questo è al di qua delle possibilità storiche. È arbitrario costruire modelli arbitrari; è doveroso costruire modelli applicativi e interpretativi che stanno in un quadro evolutivo di rapporti fra soggetti sovrani quando questi rapporti sono coerenti con il principio costituzionale che li regge.

Questo ritenevo doveroso aggiungere a conclusione del mio intervento e con questo ringrazio vivamente il Senato per il voto che si accinge ad esprimere. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### ART. 1.

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

**È approvato.**

## ART. 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

**È approvato.**

## ART. 3.

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

**È approvato.**

## ART. 4.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

**È approvato.**

## ART. 5.

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

**È approvato.**

## ART. 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

**È approvato.**

#### ART. 7.

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

**È approvato.**

#### ART. 8.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

**È approvato.**

#### ART. 9.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

**È approvato.**

#### ART. 10.

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia cen-

tro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

**È approvato.**

#### ART. 11.

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che

egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

**È approvato.**

#### ART. 12.

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto

dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

**È approvato.**

#### ART. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1958, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San

Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

**È approvato.**

#### ART. 14.

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

**È approvato.**

#### ART. 15.

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal

servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

**È approvato.**

**ART. 16.**

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

**È approvato.**

**ART. 17.**

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

**È approvato.**

**ART. 18.**

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

**È approvato.**

**ART. 19.**

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

**È approvato.**

**ART. 20.**

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SCEVAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il ricco e qualificato dibattito che si è svolto in quest'Aula in merito al provvedimento in esame e le esaurienti repliche del relatore e del rappresentante del Governo mi

consentono una dichiarazione di voto estremamente breve e sintetica.

Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato ed una confessione religiosa diversa da quella cattolica, in conformità al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, il disegno di legge, sul quale mi accingo ad annunciare voto favorevole a nome del Gruppo socialista, costituisce un primo esempio di attuazione dell'Intesa intervenuta il 21 febbraio 1984 tra il Governo italiano e la Tavola valdese.

Si inizia oggi, con questo voto, a dare esecuzione ad una delle norme costituzionali fondamentali in materia di libertà delle minoranze religiose. È significativo che questo disegno di legge venga all'approvazione del Parlamento contestualmente a quello di revisione del Concordato, mentre risulta attualmente in corso di elaborazione l'Intesa con l'Unione delle comunità israelitiche. È quindi da ascrivere a merito del Governo in carica l'aver dedicato una particolare attenzione al problema religioso e delle libertà religiose, nel rispetto dell'uguaglianza di tutti i cittadini.

Il Governo Craxi ha dimostrato una volontà politica conclusiva per svecchiare i rapporti tra Stato e Chiesa e con l'approvazione delle Intese verrà arricchito il pluralismo religioso nel paese, con una impostazione di netta distinzione. In particolare, la soluzione determinata nel disegno di legge al nostro esame riveste un valore di principio di grande importanza e può servire da modello ad altre ulteriori Intese che potranno intervenire tra la Repubblica italiana e i culti diversi dal cattolico.

Il riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento ecclesiastico valdese, la rinuncia della comunità valdese a una tutela penale diretta dell'attività religiosa costituiscono altrettanti elementi basilari di questo disegno di legge che vogliamo sottolineare.

Vi sono inoltre, onorevoli colleghi, altri temi meritevoli di essere sottolineati. Ricordiamo il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo il rito valdese, e l'articolo 9 secondo il quale la Tavola valdese riconosce che l'educazione religiosa è di

esclusiva competenza della famiglia e della comunità, per cui non richiede sia impartita nelle scuole, gestita dallo Stato o da enti pubblici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rimane preminente l'idea che la soluzione delle questioni in materia religiosa venga affidata a strumenti pattizi privi di un'efficacia privilegiata nell'ambito di una completa libertà religiosa. Si tratta quindi di un provvedimento importante e significativo che il voto della nostra Assemblea vorrà rendere operativo.

Noi siamo convinti della validità e della necessità di questo provvedimento. Abbiamo svolto, come dicevo all'inizio, sintetiche considerazioni con le quali esprimeremo in modo convinto il nostro voto favorevole (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PALUMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge n. 846 contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

Esso rappresenta, ad avviso dei liberali, una tappa importante e positiva nella lunga storia dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

Il nostro atteggiamento positivo in materia si giustifica in base ad alcune considerazioni che cercherò ora di svolgere brevemente.

I liberali sono sempre stati e sono tuttora convinti che la separazione tra l'ambito temporale e quello spirituale sia il modo migliore per instaurare, mantenere e consolidare rapporti corretti tra le due sfere; i liberali non riescono a concepire, come disse Cavour in un suo discorso del 1861, «maggiore sventura per un popolo colto che di vedere riunito in una sola mano, in mano dei suoi governanti, il potere civile ed il potere religioso».

Certo, nelle società di oggi, un totale assorbimento dell'un potere nell'altro parrebbe

essere addirittura inconcepibile, e tuttavia ancora oggi è possibile registrare qualcosa di assai preoccupante in paesi non lontani dal nostro, ove nuove teocrazie tendono ad affermarsi e si sono addirittura affermate in un processo che sembra volere invertire il corso della storia.

Penso all'Iran di Khomeini, che per la verità ha una lunga e purtroppo ininterrotta tradizione assolutistica; ma penso anche ad un paese da sempre realmente democratico come Israele, ove tendenze teocratizzanti sembrano ravvivarsi anzichè estinguersi in una parte non irrilevante dell'opinione pubblica.

Il che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che quella di confondere i ruoli, utilizzando lo Stato o la religione, alternativamente, per scopi secolari o confessionali, è una tendenza ricorrente nella storia degli uomini e delle nazioni.

La nostra opposizione, in generale, al metodo concordatario è soltanto un corollario di questa nostra profonda convinzione, che ci fa ancora oggi fervidi sostenitori del principio enunziato da Cavour «libera Chiesa in libero Stato» che va certamente oggi riformulato in quello di «libere Chiese in libero Stato», sia per non ingenerare equivoci che in questa stessa Aula sono stati già opportunamente evidenziati, sia per estendere il riferimento a tutte le confessioni religiose.

In uno Stato democratico e pluralista, qual è il nostro, l'unica vera garanzia del libero fiorire ed affermarsi di ogni sentimento religioso sta nella libertà, costituzionalmente riconosciuta a tutti i cittadini, di professare liberamente la propria fede di qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare il culto sia in privato che in pubblico.

Queste considerazioni, che riproporrò in qualche modo nella dichiarazione di voto che avrò l'onore di fare a nome del Gruppo liberale al termine del dibattito sul disegno di legge che autorizza la ratifica del nuovo concordato con la Chiesa cattolica, danno ragione della nostra valutazione positiva in ordine allo strumento giuridico con cui lo Stato italiano e le chiese raggruppate nella Tavola valdese hanno saputo trovare un'in-

tesa che felicemente si inquadra nell'ambito dell'articolo 8 della nostra Costituzione.

In fondo possiamo dire che il nostro voto su questo disegno di legge sarà favorevole per i motivi, identici ma di opposto segno, che ci indurranno invece a dare un voto di astensione, ancorchè positiva, sul testo del nuovo concordato con la Chiesa cattolica che verrà, credo domani, al nostro esame.

Il fatto si è che il disegno di legge n. 846 non è, per l'appunto, un concordato e contiene una normativa, liberamente convenuta, che consente di impostare, in una logica di reciproca totale libertà, gli ineludibili problemi pratici che lo Stato e le Chiese, rappresentate questa volta dalla Tavola valdese, si troveranno a dovere affrontare e risolvere nei loro rapporti quotidiani.

Concordo con l'onorevole Presidente del Consiglio quando dice che l'intesa consentirà alle antiche Chiese valdesi e metodiste di accentuare la tutela ed il riconoscimento della esigenza costituzionale di eguale libertà, impostando la normativa in termini di netta distinzione di oneri, competenze e fini istituzionali tra Stato e Chiesa.

In questo senso, l'innovazione forse più significativa, che trovo puntualmente, addirittura puntigliosamente, riaffermata in tutto il testo dell'Intesa è costituita dall'impegno assunto dalla Tavola valdese di rispondere autonomamente ad ogni richiesta di assistenza religiosa, nelle caserme, negli istituti di cura e di riposo, negli ospedali, negli istituti penitenziari, nelle scuole, e sempre senza alcun onere finanziario per lo Stato, onere che invece viene quasi orgogliosamente rivendicato all'esclusivo carico dei competenti organi ecclesiastici di ciascuna confessione religiosa.

Si tratta di affermazioni importanti che danno il senso di una grande maturità civile e di una fortissima tensione morale che stanno alla base della concezione della libertà radicata nella costituzione repubblicana.

I liberali ritengono che con l'approvazione di questo disegno di legge la nostra Repubblica compie un significativo salto di qualità: abbandona la logica mortificante dei «culti ammessi», assicura la concreta attuazione del principio costituzionalmente garantito

della libertà di ogni confessione religiosa, segna il superamento delle disegualianze incivili fondate sulla fede individuale dei suoi cittadini.

Se tutte le confessioni religiose, e prima fra tutte la Chiesa cattolica, così vicina alla tradizione ma anche al cuore e al sentimento della gran parte del popolo italiano, decidessero un giorno di siglare un'intesa simile a questa, e ne trovo l'auspicio nelle parole di poco fa del sottosegretario Amato; se anzi, dirò di più, fosse possibile pervenire con generale consenso alla predisposizione di un quadro normativo astratto, ispirato ai principi della nostra Costituzione e valido indistintamente per tutte le confessioni religiose; se e quando tutto ciò potrà avvenire, e noi liberali pensiamo che prima o poi ci si arriverà, potremo allora dire che il percorso, che oggi andiamo iniziando con questo disegno di legge, si sarà positivamente concluso con la riaffermazione concreta del principio costituzionale cui lo Stato e le confessioni, tutte le confessioni, religiose sono, ciascuno nel loro ordine, indipendenti e sovrani. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ENRIQUES AGNOLETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, vorrei aggiungere alcune dichiarazioni all'intervento, che ha rappresentato la posizione di tutta la Sinistra indipendente, del senatore Gozzini e voglio farlo non perchè fra di noi ci sia una distinzione tra laici e credenti. Noi infatti riteniamo che all'interno della Sinistra indipendente tutti siano profondamente laici e proprio questo permette un'intesa costante e profonda anche con i credenti e tra coloro che non lo sono.

Vorrei aggiungere qualcosa perchè mi pare — del resto lo ha già fatto il senatore Gozzini — che valga la pena di ricordare un momento il tempo in cui le Intese avvengono e il tempo in cui non sono avvenute. In altri termini, è evidente che non c'è stata soltanto

una discriminazione dovuta al Concordato e al fascismo, perchè tale discriminazione è continuata per lungo tempo, come hanno ricordato il senatore Gozzini ed altri colleghi, anche successivamente, cioè in pratica fino a che — anche questo è già stato notato — la Corte costituzionale non ha abolito certe norme della legge di polizia fascista, in base alle quali le associazioni, le manifestazioni religiose dei protestanti in generale venivano sottoposte ad un regime di polizia che non aveva nulla di liberale nè di libero.

Vorrei ricordare tutto ciò perchè devo dire che sensibili a questi problemi sono stati particolarmente certi settori della vita politica e intellettuale. Vorrei ricordare per esempio alcuni articoli della rivista «Il Ponte» (direttore Piero Calamandrei), che per molti anni si è occupata della materia con la partecipazione di studiosi, alcuni dei quali hanno condotto i lavori per giungere all'accordo con lo Stato che qui è sottoposto alla nostra votazione, appunto per insistere e documentare senza equivoci come ci fosse una violazione costante dei principi costituzionali che è durata fino a poco tempo fa.

Vorrei anche aggiungere che siamo arrivati a queste Intese soltanto in quanto — si tratta di una valutazione politica — si è giunti contemporaneamente, anzi, antecedentemente, ad un nuovo accordo tra Stato e Chiesa cattolica per le modifiche del Concordato e quindi si è voluto legare questo accordo politicamente alla possibilità di attuare l'articolo 8 della Costituzione, mentre in realtà tale articolo andava attuato precedentemente.

Quinci in varia misura — non esageriamo — una certa persecuzione e discriminazione dei protestanti nelle loro manifestazioni è durata molto a lungo, non solo prima, ma anche dopo la formazione della nostra Repubblica e ciò in conseguenza non solo del regime fascista, ma anche di quel Concordato che del resto l'amico liberale ha giustamente criticato perchè evidentemente contrasta, anche con le modifiche, con quei principi dello Stato liberale che per noi fanno parte di una fede che non abbiamo mai abbandonato.

Vorrei ricordare quello che ha scritto Piero Calamandrei a proposito delle Costituzioni.

«Le Costituzioni — egli ha scritto — rappresentano non solo una polemica contro il passato» — il passato regime, e quindi libertà invece di tirannia — «ma rappresentano anche una polemica contro il presente», cioè contro una situazione che ancora continua a manifestarsi e che si vuol fare in modo che possa essere modificata. Io credo che il senso profondo, morale, culturale e politico di questa legge vada ricercato proprio in questo. Aggiungo che da parte della Tavola valdese, delle Chiese protestanti, si poteva anche scegliere un'altra strada. Chi è stato o ritiene di essere stato discriminato in qualche misura o perseguitato può anche chiedere di essere trattato come gli altri. Credo che non sarebbe affatto dispiaciuto a molte parti non diciamo del Governo, ma di un certo settore vicino al Governo, all'*establishment* e magari anche alla Chiesa, se i valdesi avessero chiesto dei contributi, un appoggio, al quale invece hanno voluto rinunciare.

La Tavola valdese aveva due strade da seguire e forse altre confessioni, che vorranno trattare gli accordi, crederanno di dover seguire una strada diversa: affermare che spettavano anche a lei quei diritti e quei privilegi, seppure modificati, che sono stati riconosciuti e continuano ad esserlo alla Chiesa cattolica (basterebbe pensare all'insegnamento, a come vengono pagati i professori di religione nelle scuole pubbliche) oppure scegliere una strada completamente opposta.

Anche nel protestantesimo c'è stato un profondo rinnovamento, non estraneo alla vicenda storico-politica del nostro paese. Pensiamo a quanti nel mondo protestante hanno partecipato all'antifascismo e alla Resistenza. Voi sapete che si discute se la prima banda partigiana sia nata a Torre Pellice oppure con Livio Bianco e Galimberti a Madonna del Colletto; non che quella di Torre Pellice fosse tutta di protestanti, è l'ambiente che evidentemente creava questa possibile situazione diversa.

È quindi questa cultura, questa riflessione, che ha permesso, che ha incitato chi ha trattato a nome della Tavola valdese a creare una legge, a chiedere che si raggiungesse un'intesa, che appunto non è soltanto un

rifiuto della passate discriminazioni, ma è anche (del resto, il senatore Gozzini vi ha accennato con molto coraggio) l'indicazione di alcuni ideali, di alcuni principi, che sono quelli in cui gran parte della tradizione culturale e politica europea crede e in cui spero che molti continuino a credere.

Non si può dire che abbiamo rinunciato soltanto ad alcuni interventi finanziari: non sono ricchi, ma poveri. Non rinunciano a qualcosa di cui non hanno bisogno; il bisogno c'è e un apporto finanziario potrebbe anche servire agli scopi che persegue la comunità. Non sto a citare gli articoli, perchè lo ha già fatto il collega Palumbo; comunque è abbastanza impressionante ritrovare in tutti questi articoli la stessa formula che prevede che i militari, gli ospedali, gli ospedali evangelici, le carceri, le scuole, le facoltà di teologia siano a carico soltanto della Chiesa.

Sulla questione dell'articolo 9: credo veramente che quest'ultimo vada messo in stretta correlazione con l'articolo 11, cioè quello relativo alla scuola. Il fatto che oggi ci sia una norma per la quale ci si può avvalere o non avvalere dell'insegnamento religioso, non implica che si possa non avvalersene. Questa è la premessa per poter applicare l'articolo 11. Quindi francamente non ravviso nessuna contraddizione a tale proposito.

Invece trovo che non si possa dimenticare, approvando questa intesa, il lungo tempo trascorso, la critica e quindi l'attenzione dedicate ai ricorrenti tentativi (anche sempre nella politica e nella storia si verificano) di legare il braccio secolare alla libera opinione, alla fede manifestata da chi crede appunto in tale idea. In questo senso questa intesa rappresenta veramente un'alta indicazione ed il fatto che si sia voluto approvarla soltanto dopo che si era raggiunto l'accordo per il nuovo concordato è un segnale. Quindi riteniamo che avere, nonostante questo, accettato e voluto che tali principi di libertà e di passione fossero inseriti in questo documento, contribuisca alla rilevanza di questo fatto storico; storico non solo per la Tavola valdese, ma perchè è una polemica, una critica che ancora esiste, che tuttora molti ritengono valida, verso un regime generale

che non corrisponde a certi principi che invece nella Costituzione sono affermati per tutti.

Per questo, oltre a confermare, com'è già stato dichiarato precedentemente, il nostro voto favorevole, diamo a tale voto, secondo le varie culture e posizioni che poi si uniscono in un'unica decisione, un significato di indicazione, per un avvenire di sempre maggiore apertura nel campo della libertà religiosa e di tutte le libertà, anche nel campo, direi, della moralità, della rinuncia a legare a contributi e a finanziamenti le manifestazioni più importanti della libertà dell'uomo e della donna. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Signori senatori, il voto che il Senato della Repubblica ha ora espresso, con tanta larghezza di suffragi, ritengo sia uno di quegli avvenimenti per cui sia dato al Presidente del Senato di rivolgere la parola all'Assemblea.

Con esso si conclude infatti l'*iter* di approvazione della legge che regola i rapporti tra lo Stato e le chiese valdese e metodista, sulla base degli accordi stipulati il 21 febbraio 1984 tra il Governo della Repubblica e la Tavola che queste chiese rappresenta.

È questo un avvenimento storico per la vita costituzionale del nostro paese e insieme per le chiese valdese e metodista d'Italia. È la prima volta infatti che trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della Costituzione, volte a garantire la libertà delle confessioni religiose, concepita non solo come diritto dei cittadini a professare liberamente un credo religioso, ma come diritto delle confessioni di organizzarsi autonomamente, sul piano istituzionale, secondo i loro statuti. Garanzia che si realizza con il nuovo e moderno strumento delle intese, che così spazza via il vecchio e logoro armamentario proprio del concetto semigiurisdizionale ed insieme semiconfessionale dei culti «ammessi», che ha per tanto tempo aduggiato e compresso il libero sviluppo delle confessioni acattoliche.

È un avvenimento storico, soprattutto perchè esso — consacrando con formale solennità la piena positiva libertà religiosa dei cittadini italiani valdesi e metodisti — segna, sul piano istituzionale e politico, quasi un atto di riparazione nei confronti di una chiesa, la più antica chiesa riformata d'Europa, che nel corso della sua storia ha conosciuto lunghi ed oscuri periodi di persecuzioni dolorose ed ingiuste ad opera di Governi arcigni ed intolleranti, prima di ottenere (e a ciò si giunse solo molto tardi, nel 1848, con l'atto di emancipazione posto in essere da re Carlo Alberto sull'onda del moto generale delle riforme che investì il Piemonte in quegli anni per opera di uomini quali D'Azeglio, Cavour, Gioberti, Cesare Balbo, che la questione valdese bene intesero come questione di libertà e questione nazionale) il riconoscimento delle piene libertà civili e politiche (anche se non la pienezza della libertà di coscienza e di culto).

Ci rallegriamo tutti di questo avvenimento, mentre auspichiamo che l'illuminato disegno di libertà delineato dall'articolo 8 della Costituzione trovi integrale completamento con il riconoscimento a tutte le altre comunità e confessioni religiose degli stessi diritti che oggi vengono riconosciuti alla Tavola che rappresenta le chiese valdese e metodista. Ce ne rallegriamo tutti, credenti e non credenti, convinti come siamo che gli uomini del nostro tempo diventino ogni giorno di più consapevoli dell'esigenza di riaffermare i valori nei quali più immediatamente si esprime la dignità della condizione umana.

Fondamentale tra questi, come quella che attiene all'esplicazione delle più alte idealità dello spirito, è la libertà religiosa. Perciò — come giustamente ammoniva Francesco Ruffini — di fronte ai valori religiosi «lo Stato moderno non può conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poichè quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato. Ora la religione è appunto un campo in cui lo Stato nulla può dare, ed il cittadino invece tutto pretendere». Sicchè può ben dirsi che da oggi — credenti e non credenti, cristiani cattolici e cristiani riformati e protestanti — siamo tutti più liberi.

Mi permettano i signori senatori un ricordo personale: tra gli atti della mia vita politica e amministrativa che ricordo con maggiore orgoglio vi è lo scambio di lettere del 1976 tra il moderatore della Tavola valdese e l'allora Ministro dell'interno, da cui presero avvio quelle trattative che oggi trovano consacrazione nell'approvazione di questi accordi.

Con questo spirito, rivolgo un cordiale saluto al rappresentante delle chiese valdese e metodista ed al moderatore della Tavola valdese, qui presente, da libero cittadino a liberi cittadini, con l'augurio che la loro attività produca per la società civile frutti di libertà, di civile progresso, di concordia e di pace. (*Vivi, generali applausi*).

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 875**

NEPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI. Signor Presidente, a nome della 6<sup>a</sup> Commissione, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 875, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Nepi si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (875) (Relazione orale).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

NEPI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'esigenza e l'urgenza di reperire nuove entrate per l'erario sono alla base del decreto-legge n. 373 che stabilisce l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su due prodotti petroliferi: il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento ed il gasolio per autotrazione e riscaldamento.

L'ulteriore gettito che questi aumenti assicurano all'erario, stimato su base annua in circa 280 miliardi di lire, di cui 140 miliardi circa per il 1984, viene destinato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente modificazioni del trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto.

### **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

(*Segue NEPI, relatore*). Il nuovo inasprimento fiscale sui prodotti petroliferi richiama le osservazioni generali e le proposte di un'organica normativa tributaria sull'imposta di fabbricazione che ripetutamente — e da ultimo con il disegno di legge n. 749, approvato nel luglio scorso che modifica le aliquote di imposta sul GLP e sul gas metano

per uso autotrazione — sia la 6<sup>a</sup> Commissione che l'Aula hanno avanzato per dare una disciplina più coerente ed adeguata all'intero sistema tributario di un settore essenziale dell'economia nazionale. In sede di esame del disegno di legge che il Governo si è impegnato a presentare per riformare il meccanismo delle aliquote dell'imposta di

fabbricazione, con riferimento alla qualità, alla destinazione e all'uso dei prodotti petroliferi, sarà possibile a questo ramo del Parlamento verificare la rispondenza della nuova normativa agli obiettivi di una disciplina tributaria difficilmente vulnerabile attraverso l'evasione e la frode e, al tempo stesso, capace di assicurare all'erario il totale gettito dell'imposta e all'economia italiana il pieno e razionale sviluppo delle operazioni di importazione lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Anche per questa ragione ritengo di dovermi limitare in questa brevissima relazione ad illustrare in sintesi le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 373, oggi all'esame per la sua conversione in legge.

L'articolo 1, che di fatto poi è l'articolo unico, in quanto contiene tutte le norme modificative di questo decreto-legge, indica l'aumento per il petrolio lampante da lire 9.177 a lire 10.000 per ettolitro e per il gasolio per autotrazione e riscaldamento da lire 10.765 a lire 11.635 per ettolitro alla temperatura di 15 gradi centigradi. Vengono altresì aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli olii combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi nella cui composizione entra il gasolio e ciò al fine di mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Vengono inoltre confermate, anche in questo decreto, le disposizioni per far gravare gli aumenti di aliquote dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze dei prodotti petroliferi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Gli aumenti intervengono per le giacenze di quantità superiore ai 30 quintali nei depositi di olii minerali per uso commerciale e per le giacenze di quantità superiori ai 40 ettolitri presso i punti di vendita, cioè quelli di distribuzione.

La denuncia e i termini di pagamento della differenza di imposta per queste giacenze sono disciplinati dalla legge n. 213 del 1981.

Onorevoli colleghi, a nome della 6ª Commissione, che si è espressa a maggioranza per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, raccomando all'Assemblea il voto

favorevole al provvedimento. (*Vivi applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

**SEGA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, quattro sono i motivi della ferma opposizione del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge del Governo sul nuovo aumento dell'imposta sul gasolio.

Il primo motivo si riferisce soprattutto alla logica che ha guidato e guida la politica del prelievo dei vari Governi, una logica tesa a ricercare le fonti di prelievo nei settori di più facile accesso, indipendentemente dall'opportunità, dalla convenienza e dagli interessi del paese; la logica e la tendenza — come è stato detto — di piantare il palo laddove il terreno è più fragile. È successo in molte occasioni: per la benzina, quando inopinatamente, a fronte di determinate esigenze, il Governo ha deciso di aumentarne il prezzo ed è successo per il gasolio. Anche in questa occasione viene proposto e deciso con decreto l'aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento e per autotrazione. Questo avviene al di fuori di un quadro generale, di una qualsiasi seria politica energetica che non può non essere legata alla strategia del petrolio a livello mondiale, rispetto alla quale l'Italia risulta in totale dicotomia. Oggi, infatti, i giornali parlano di una caduta dei prezzi del petrolio del Golfo persico, di quello dell'Unione Sovietica e di quello della Gran Bretagna e del Mar Nero.

Nonostante questo scenario mondiale, per l'olio combustibile ci si avvia ad aumentare i prezzi in Italia; infatti, come risulta da notizie di stampa, a partire dalla prossima settimana è previsto un aumento di 10 lire per il BTZ e di 9 lire per l'ATZ. Si verificano aumenti di prezzo e di imposte che oscillano a cadenze sempre più repentine. A fronte di queste cadenze, che non possono non traumatizzare il sistema produttivo e l'economia nazionale, era stato istituito per legge il

fondo di oscillazione e di compensazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, della benzina e del gasolio. Tale fondo, invece, ha operato solo al fine di rastrellare miliardi che sono stati stornati in un'occasione per la spedizione in Libano e in un'altra per far fronte alle spese di una elezione straordinaria.

Il presente decreto addirittura viene introdotto come una imposta di scopo, in quanto viene riservato l'introito di 280 miliardi annui previsti (di cui 140 per il 1984) a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente le modifiche al trattamento fiscale della indennità di fine rapporto. La domanda che abbiamo posto e che di nuovo poniamo al Governo è se era proprio indispensabile seguire questa strada per reperire la copertura di tale provvedimento: non si poteva provvedere con le economie sul capitolo 6858, realizzate a seguito del decreto sul costo del lavoro, che ammontano a 900 miliardi?

Ma vi è da fare un'altra considerazione, che non può non essere tenuta presente, circa la pretesa contestualità che doveva essere assunta nell'applicazione del provvedimento per il trattamento di fine rapporto. La domanda che pongo è la seguente: visto che i primi oneri per il rimborso dell'imposta sulle liquidazioni cominceranno a gravare fra uno o due anni, in quanto c'è il meccanismo dei ricorsi da presentare e visto che nel frattempo lo Stato ha già iniziato ad incamerare l'aumento del prezzo del gasolio, come saranno utilizzate queste somme che lo Stato sta già incassando e che sono destinate alla copertura della legge per la regolamentazione fiscale del trattamento di fine rapporto? Del resto, deve essere tenuto presente — e noi abbiamo sollevato il problema — che il disegno di legge sulle liquidazioni seguirà un *iter* che verrà a coincidere pressappoco con la legge finanziaria, a settembre. È in quel contesto, a nostro parere, che poteva essere ricercata una copertura finanziaria per la più volte citata legge. È in quel contesto, cioè in un contesto di più generale ricerca per il reperimento delle risorse, che andava collocato il problema e non introducendo una nuova tassa sul gasolio da riscaldamento e su quello per autotrazione, un prodotto che

ha larghissimo consumo e che comporta ampie conseguenze e che ha dirette influenze sull'economia nazionale.

Comunque, ammesso anche che queste domande trovino una risposta e ammesso che il Governo non voglia seguire o la strada della copertura attraverso le disponibilità di bilancio o quella del rinvio alla legge finanziaria, ci chiediamo se è stata giusta la scelta di aggravare ulteriormente il prezzo del gasolio. Non era più opportuno, ad esempio, pensare all'introduzione di elementi di fiscalità sui premi assicurativi sulla vita che sono esenti da tassazione e che addirittura determinano un'erosione rispetto alla quale il governo si era impegnato a provvedere? Teniamo inoltre presente che questi premi costituiscono uno strumento tecnico per l'evasione da parte di molte persone che si sottraggono all'obbligo di pagare il fisco in base al proprio reddito.

Pertanto ci sembra che quella dell'aumento del gasolio sia stata la scelta più sbagliata, tenuto anche conto che tale nuova imposta non potrà non avere un effetto inflattivo, come è avvenuto ogniqualvolta è stato aumentato il prezzo dei prodotti petroliferi, in particolare della benzina e del gasolio. E tale effetto inflattivo non potrà non avere conseguenze sull'economia nazionale in generale e nelle condizioni di vita delle masse popolari.

Ma vi è un'altra questione e cioè che l'aumento del prezzo del gasolio è destinato a determinare nuove tensioni sul fronte degli autotrasporti su gomma. Lei sa, onorevole Presidente, che il Parlamento, a fronte di una mobilitazione degli autotrasportatori in Italia e in Europa, è stato recentemente impegnato per il raggiungimento di un accordo tra il Governo e le categorie interessate. La fermata degli autotrasportatori ha comportato ingenti danni per l'economia nazionale. Ora il Governo, oltre a non aver mantenuto gli impegni assunti nei confronti degli autotrasportatori, viene oggi a proporre un nuovo aumento dei costi del carburante, destinato a ripercuotersi immediatamente sugli oneri degli autotrasportatori.

Per questi motivi non possiamo non essere preoccupati delle conseguenze che l'aumento del costo del gasolio non potrà non avere sul

fronte degli autotrasportatori e non possiamo non essere preoccupati per il pericolo che tale categoria ricorra a nuove manifestazioni con conseguenze pesanti per la nostra economia.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, per le quali il Gruppo comunista dichiara la propria ferma opposizione al provvedimento presentato dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**NEPI, relatore.** Alcune brevi considerazioni sull'intervento che il collega Segà ha svolto in questa sede, che richiama in sostanza quanto abbiamo avuto modo di sottolineare nel dibattito in sede di Commissione. Nella mia relazione introduttiva mi sono limitato ad alcune osservazioni generali non perchè sottovalutassi il significato di certi giudizi che in merito, e intensamente, in sede di Commissione ed anche in Aula sono stati dati in ordine alla tecnica dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi attraverso l'incremento dell'imposta di fabbricazione, ma proprio per il carattere specifico di questo tipo di intervento tributario, che richiede un provvedimento urgente e tempestivo che può dare efficaci risultati, e d'altra parte per l'incidenza che questi provvedimenti hanno sul costo dei prodotti petroliferi e quindi sui costi collegati all'uso di questi stessi prodotti.

Abbiamo avuto occasione anche in sede di esame — seguito da un dibattito molto vasto che si è svolto in 6ª Commissione — del disegno di legge n. 749, che prima ho ricordato, di sottolineare questi aspetti e di raccomandare al Governo di predisporre un disegno di legge capace di dare una disciplina organica complessiva e valida a tutto il sistema dell'imposta di fabbricazione. Abbiamo avuto modo in quella sede di sottolineare gli elementi essenziali su cui il Governo era invitato a predisporre il disegno di legge. Il Governo si è impegnato a presentare — penso entro il mese di settembre —

questo disegno di legge e in quella sede avremo modo di valutare l'insieme di questi problemi e avremo quindi la possibilità di dare delle risposte definitive ad una questione che sappiamo ormai ricorrente. Lo ricordava prima il collega Segà: ad una media di una volta al mese siamo costretti a prendere in esame disegni di legge che riguardano l'adeguamento del prezzo dei prodotti petroliferi sia in diminuzione che in aumento.

Ritengo per questo che debba essere messo un punto fermo a questo meccanismo che non dà certezza al mercato dei prodotti petroliferi e rende incerta anche l'incidenza di questi prodotti nell'economia nazionale, creando delle disparità in ordine all'applicazione del tributo sui prodotti petroliferi stessi.

Queste sono le ragioni per cui su questo punto mi associo a quanto è stato detto prima dal collega Segà e che è stato oggetto di una valutazione sostanzialmente unanime della 6ª Commissione affinché il Governo dia corso, in un ambito di tempo ragionevole ma non indefinito, alla presentazione di un disegno di legge organico che disciplini in modo adeguato e razionale il sistema delle imposte di fabbricazione dei prodotti petroliferi.

Spero di avere anche in questa occasione da parte del Governo la conferma della sua disponibilità e della sua volontà. Pertanto a nome della 6ª Commissione chiedo che l'Aula esprima un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Avverto che, a norma dell'articolo 113 del Regolamento, il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'articolo unico del disegno di legge sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il de-

creto-legge di cui il Governo chiede la conversione risponde, come ha rilevato il relatore, che ringrazio, alla esigenza di aumentare il gettito dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi nell'ambito di una più ampia manovra diretta a reperire nuove entrate. Questi aumenti, come si sa, sono adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di realizzarne l'immediata applicazione onde evitare sicure sottrazioni alla maggiore imposizione prevista.

Nella discussione per la conversione del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, fu rilevato qualche mese fa da alcune parti politiche che le modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi avvenivano a freddo, senza cioè inserirle in un contesto unitario di politica economica.

Ciò non era vero allora e non è vero oggi perchè oggi siamo in presenza di una serie di provvedimenti che il Governo ha presentato in materia di equo canone, in materia previdenziale, nel settore fiscale. Questi provvedimenti confermano nei fatti la volontà dell'Esecutivo di attuare i suoi impegni programmatici e di rispettare ed attuare gli accordi del 14 febbraio.

Il decreto in discussione si innesta quindi nella manovra economica complessiva del Governo, nella quale hanno un loro posto anche le modificazioni del trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e i maggiori introiti derivanti dagli aumenti delle aliquote disposti dal provvedimento che stiamo discutendo, stimati, come diceva il relatore, per l'anno 1984 in circa 140

miliardi, che sono riservati al bilancio dello Stato e non sono quindi, come diceva il senatore Segà, un'imposta di scopo, anche se essi assicurano l'ulteriore gettito per poter far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento relativo alle suddette modificazioni.

L'aumento previsto nel decreto per la sua modestia non ha incidenza sostanziale sul processo inflattivo, ormai sotto controllo, come dimostrano i dati in nostro possesso, dal momento che l'inflazione è diminuita di cinque punti e si appresta a diminuire ulteriormente raggiungendo il livello prefissato. Gli aumenti in esame fanno rimanere il livello del gasolio al punto più basso rispetto agli altri paesi europei, come dimostrano i dati in nostro possesso. In Austria, infatti, il prezzo è di 898,98 lire, in Francia di 756,51, in Inghilterra di 879,09, in Svizzera di 975,17, in Belgio di 782,25, in Germania di 803,88, in Olanda di 685,94.

Per quanto riguarda infine il prolema delle diversificazioni delle aliquote di imposta, per il gasolio non è possibile tecnicamente arrivare a queste diversificazioni. In realtà si tratta, come dicevo, di un provvedimento di modesta entità e perciò il Governo raccomanda la conversione del decreto in discussione. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso per la votazione a scrutinio segreto.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,20).*

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Passiamo dunque alla votazione.

### **Votazione a scrutinio segreto**

**PRESIDENTE.** Ricordo che i senatori Pollastrelli, Botti, Crocetta, Taramelli, Volponi, Cannata, Felicetti, Angelin, Cascia, Guarascio, Gherbez, Di Corato, Vecchi, Canetti, De Sabbata, Salvato, Benedetti, Margheriti, De Toffol, Urbani hanno richiesto che la votazione dell'articolo unico del disegno di legge sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Alberti, Alici, Aliverti, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Barsacchi, Bastianini, Bausi, Bellafiore, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Boggio, Bombardieri, Bompiani, Bonifacio, Botti, Bozzello Verole, Bufalini, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Campus, Canetti, Carollo, Cartia, Cascia, Ceccatelli, Cengarle, Cerami, Cheri, Chiarante, Chiaromonte, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Costa, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Amelio, De Cataldo, De Giuseppe, Degola, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola,

Fabrizi, Falcucci, Fallucchi, Fanfani, Fasino, Felicetti, Flocchi, Fiori, Fontana, Foschi, Franza, Frasca,

Garibaldi, Gherbez, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Graneli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio,

Iannone, Imbriaco,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leopizzi, Loi, Lombardi, Lotti,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Margheri, Margheriti, Martini, Martorelli, Mascagni, Masciadri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Montalbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo,

Orlando,

Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pavan, Perna, Petrarra, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pintus, Pollastrelli, Pollidoro, Postal,

Romei Roberto, Rossanda, Rossi,

Salvato, Saporito, Scardaccione, Scevaroli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Segreto, Sellitti, Signorello, Signori, Spano Roberto, Spitella,

Tambroni Armaroli, Tarabini, Taramelli, Torri, Triglia, Trotta,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Vecchi, Venanzetti, Venturi, Vettori, Visconti, Vitale, Volponi,

Zito,

*Sono in congedo i senatori:*

Agnelli, Anderlini, Berlinguer, Crollalanza, Della Briotta, Ferrari-Agradi, Fontanari, Genovese, Giugni, Leone, Melandri, Meoli, Mondo, Papalia, Parrino, Pastorino, Ricci, Riva Massimo, Rubbi, Spano Ottavio, Tanga, Valiani, Zaccagnini.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:* Ossicini.

**Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'articolo unico del disegno di legge:

Senatori votanti .....	161
Maggioranza .....	81
Favorevoli .....	93
Contrari .....	65
Astenuti .....	3

**Il Senato approva.****Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento**

**PRESIDENTE.** La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Macaluso, per il reato di cui agli articoli 595 e 61, numero 10, del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa, aggravata) (Doc. IV, n. 43) è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 30 luglio 1984, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene abitato, dell'attitudine edificatoria — dell'articolo 12, primo comma, della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (« Legge di riforma dell'edilizia abitativa »), come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, e dall'articolo 20 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34; dell'articolo 13, primo comma, della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 e dall'articolo 7 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23; dell'articolo 15, terzo comma, della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10. Sentenza n. 231 del 13 luglio 1984. (Doc. VII, n. 36);

dell'articolo 384, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude al giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'articolo 222 del codice penale. Sentenza n. 233 del 13 luglio 1984. (Doc. VII, n. 37);

dell'articolo 4 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime). Sentenza n. 239 del 13 luglio 1984. (Doc. VII, n. 38).

Detti documenti saranno rispettivamente trasmessi alle Commissioni permanenti 8ª, 2ª e 1ª.

### **Governo, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, lo schema di programma triennale di interventi nel Mezzogiorno per il periodo 1984-86 (n. 10).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il suddetto schema è stato deferito alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 settembre 1984.

### **Interpellanze, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**MARTORELLI, ALBERTI, PINGITORE.** — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che una Commissione d'indagine nominata dal Consiglio regionale della Calabria per accertare la reale situazione dei laboratori di analisi delle tre province calabresi finanziati dalla Regione, e di cui si sono da più parti denunciati disfunzioni ed ingiustificati arricchimenti, ha recentemente depositato la relazione finale con la documentazione raccolta;

che la situazione riscontrata è drammatica e sconcertante, così dal punto di vista dello spreco di pubbliche risorse come dal punto di vista della capacità di direzione e coordinamento da parte di uffici regionali dei servizi collegati con la sanità;

che, in particolare, nella detta relazione è scritto:

a) « non è stato possibile accertare il numero complessivo dei laboratori di ana-

lisi privati esistenti sul territorio delle USL della Calabria, dal momento che l'Assessorato regionale alla sanità, ufficialmente almeno, ignora quanti essi siano »;

b) « quanto al convenzionamento, la documentazione dell'Assessorato riguarda 23 laboratori. Per 16 di questi ci sono convenzioni stipulate con decreto del presidente della Giunta regionale in violazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1981... L'Assessorato ha dichiarato di essere in possesso di materiale proveniente dagli enti mutualistici disciolti, mai verificato o controllato »;

c) « tale situazione di pesante illegalità viene evidenziata dal commissario prefettizio dell'Unità sanitaria locale di Reggio Calabria che, in data 1° ottobre 1983, comunica all'Assessorato alla sanità di avere richiesto, in data 23 dicembre 1981, copia autentica degli atti autorizzativi e delle eventuali modifiche delle convenzioni, ma che a tali richieste non è stata data risposta »;

d) « le spettanze ai laboratori vengono liquidate sulla base delle richieste degli interessati e, mancando il riscontro obiettivo con le convenzioni e le autorizzazioni, potrebbero derivare pagamenti a laboratori non più operanti o che non hanno più i requisiti per il convenzionamento o per essere non autorizzati o convenzionati »;

e) « emerge una generale e diffusa situazione di illegalità dove ogni illecito è possibile »,

tutto ciò premesso, e ricordato che in Calabria nel settore, come pure riconosce la relazione del Consiglio regionale, in questi anni « si è via via consolidato un mercato della salute cui ha contribuito una gestione politica sanitaria regionale lontana da ogni idea di programmazione che ha oggettivamente consentito coperture e connivenze »,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) come intende il Governo intervenire a fronte della sconcertante situazione accertata per porvi rimedio e rendere possibile l'accoglimento delle conclusioni della Commissione consiliare;

2) se sono state spiegate iniziative giudiziarie — e, in caso affermativo, a che punto si trovano i relativi procedimenti — per la repressione degli illeciti che emergono dalla relazione della Commissione d'indagine, tenuto conto che il mercato della salute è uno strumento non secondario di arricchimento per alcune famiglie mafiose.

(2 - 00179)

MARGHERI, CONSOLI, CROCETTA, VI-TALE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

qual è il giudizio del Governo sulle condizioni del settore industriale delle costruzioni impiantistiche, con particolare riferimento al comparto per la costruzione di piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi, che riveste certamente un'importanza strategica per lo sviluppo economico e tecnologico del nostro Paese;

quali sono le previsioni sul mercato interno ed internazionale che si possono desumere dai rapporti dei dirigenti industriali e dai contatti con Governi o grandi aziende di altri Paesi;

quali sono gli indirizzi espressi dal Governo in merito alla gestione delle grandi commesse di aziende pubbliche;

quali misure il Governo intende adottare per correggere la situazione attuale che, per l'assenza di un chiaro indirizzo del Governo stesso e per manovre clientelari di vario tipo, ha portato sinora ad uno scontro molto aspro tra produttori, con il rischio di coinvolgere in pericolose tensioni importanti aree del Paese colpite da gravi e talvolta drammatici problemi di crisi occupazionale: in particolare, si vogliono conoscere le iniziative del Governo tese a superare le difficoltà insorte tra il polo privato, guidato da Belleli, e il polo pubblico-privato che fa capo alla Cimi-Montubi del gruppo Finsider;

se il Governo ha preso in esame l'ipotesi, da più parti avanzata, della creazione di un sistema nazionale integrato che consenta di mettere a disposizione delle numerose aziende del settore le importanti risorse

se strategiche che possono derivare da una corretta gestione delle commesse pubbliche e da oculati accordi internazionali: una razionale distribuzione delle risorse strategiche è indispensabile per assicurare la massima qualificazione della produzione nazionale e una opportuna suddivisione dei rischi di impresa;

se, in questo quadro, sono stati esaminati dal Governo i problemi della ricaduta occupazionale nelle diverse regioni e se sono state previste iniziative atte a programmare tale ricaduta, in particolare per salvaguardare l'occupazione esistente e per aprire nuove prospettive in Sicilia, che è la regione dove si costruiranno alcune piattaforme e dove è necessario garantire un corrispondente sviluppo dell'industria e dell'occupazione più qualificata.

(2 - 00180)

#### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**MARGHERI, CONSOLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che l'applicazione della legge n. 193, relativa alla concessione di contributi statali per favorire lo smantellamento di impianti siderurgici, ha portato a richieste di riduzione per complessivi 3 milioni di tonnellate, invece dei 2 milioni previsti dal Governo, nell'ambito dell'accordo intervenuto con la CEE;

sottolineato che tale incremento delle domande delle aziende conferma la giustezza delle critiche avanzate dal Gruppo comunista alla legge, in quanto lo stato di confusione deriva evidentemente dalla mancanza di un chiaro programma di settore e dall'assenza di obiettivi e di indirizzi tecnici e produttivi, carenze, queste, causate dalla passività e dall'immobilismo del Governo in campo industriale,

si chiede di sapere:

qual è lo stato di attuazione della legge n. 193;

quali criteri sono stati adottati per il funzionamento del Comitato tecnico preposto dalla legge all'esame delle domande presentate dalle singole aziende, per impedire che la ristrutturazione del settore avvenga in modo caotico e irrazionale;

quali misure il Governo ha preso o intende prendere per garantire che il sistema siderurgico nazionale, già notevolmente ridimensionato per effetto dei numerosi provvedimenti di ristrutturazione, sia finalmente in grado di elevare il livello della sua efficienza e della sua competitività nel quadro degli indirizzi adottati dalla Comunità europea.

(3 - 00521)

**VELLA, PANIGAZZI, JANNELLI, FRASCA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1980 veniva pubblicato l'avviso della vacanza della III cattedra di clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania, alla cui copertura la facoltà intendeva provvedere mediante trasferimento;

che nei termini previsti nell'avviso presentavano domanda il professor dottor Salvatore Navarra, ordinario di clinica chirurgica II nell'Università di Messina, e il professor dottor Francesco Saverio Latteri, ordinario di patologia chirurgica nell'Università di Catania;

che il Consiglio di facoltà, nella seduta del 25 ottobre 1980, con votazione quasi unanime (voti 40 a favore, 3 contrari e 2 astensioni), deliberava di proporre al Ministro il professor Latteri per la copertura della cattedra di clinica chirurgica III;

che gli atti venivano trasmessi al Ministero in data 27 ottobre 1980 e che in quest'ultima data veniva comunicato al professor Navarra il contenuto della proposta;

che, in data 28 ottobre 1980, il professor Navarra inoltrava al Ministero e al Consiglio universitario nazionale ricorso con il

quale lamentava l'illegittimità e l'ingiustizia della proposta a favore del professor Latteri;

che detto esposto perveniva in data 29 ottobre 1980 e veniva trasmesso al CUN per il parere di competenza;

che, nella seduta del 30 ottobre 1980, il CUN, senza avere a disposizione i titoli fatti valere dai candidati al trasferimento e senza che detto organo potesse sostituirsi al Consiglio di facoltà nelle competenti valutazioni di merito, esprimeva l'avviso che la produzione del professor Latteri fosse prevalentemente di chirurgia toracica e che solo il professor Navarra possedesse i requisiti per la copertura della III cattedra di clinica chirurgica;

che il Ministero rinviava gli atti al Consiglio di facoltà perchè controdeducesse all'esposto del professor Navarra alla luce del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

che il Consiglio di facoltà, nella seduta del 10 dicembre 1980, con voti 46 a favore, 4 contrari e 2 astensioni, confermava e ribadiva la proposta a favore del professor Latteri controdeducendo nei termini della richiesta;

che il Ministro, con decreto del 12 febbraio 1981, annullava la proposta della facoltà (avendo ritenuto che fosse errato il criterio di valutazione relativo alla rispondenza dell'attività scientifica alle esigenze della facoltà) e invitava il Consiglio di facoltà a rideliberare sulle domande di trasferimento;

che avverso il decreto del Ministro proponevano ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, i due concorrenti, professor Latteri e professor Navarra, e l'Università degli studi di Catania;

che, con sentenza 84/82 del 17 febbraio 1982, il TAR dichiarava in parte inammissibili e per il resto rigettava i ricorsi;

che, con decisione n. 49/83 del 21 aprile 1983, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiarava inammissibile il ricorso dell'Università di Catania (in quanto veniva negata all'Università una posizione di interesse protetto in ordine ai provvedimen-

ti ministeriali relativi alla copertura delle cattedre universitarie), infondato il ricorso in appello del professor Latteri e, in accoglimento del ricorso del professor Salvatore Navarra, annullava il decreto del Ministro nella parte in cui aveva invitato il Consiglio di facoltà a rideliberare sulle domande di trasferimento di entrambi i candidati, mentre il Ministro avrebbe dovuto invitare la facoltà a deliberare soltanto sulla domanda di trasferimento del professor Navarra, in quanto quest'ultimo soltanto possedeva i requisiti per aspirare al trasferimento;

che avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana proponevano ricorso in Cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione, l'Università degli studi di Catania e il professor Latteri;

che, con sentenza a sezioni unite della Cassazione del 19 aprile 1984, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dall'Università di Catania e dal professor Latteri, per cui la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana è passata in cosa giudicata;

che nella seduta del 20 luglio 1984 si riuniva il Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università per esaminare, in conformità al giudicato formatosi, la domanda dell'unico aspirante al trasferimento, professor Salvatore Navarra;

che in quella sede il Consiglio di facoltà, con 42 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astensioni, deliberava di non proporre il professor Navarra per il trasferimento alla III cattedra di clinica chirurgica in considerazione del giudizio espresso sui titoli fatti valere dal candidato alla stregua dei criteri posti dal Consiglio di giustizia amministrativa;

che la proposta della facoltà, trasmessa al Ministero, deve essere deliberata dal Ministro per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

che è ragionevole il timore diffuso che sulle competenti valutazioni del Ministro possa tornare a incidere pesantemente il parere del Consiglio universitario nazionale,

che già in precedenza, nella seduta del 30 ottobre 1980, surrogandosi alle competenti valutazioni della facoltà, estrometteva uno dei due candidati al trasferimento, negando addirittura, con generale sorpresa tra gli studiosi di materie clinico-chirurgiche, che i docenti di patologia chirurgica posseggano i requisiti per aspirare al trasferimento a cattedre di clinica chirurgica, quando è arcinoto e risaputo che i più prestigiosi nomi della chirurgia che onorano l'Università italiana sono pervenuti all'insegnamento della clinica chirurgica passando attraverso l'insegnamento di patologia chirurgica, e che addirittura anche il professor Salvatore Navarra è transitato all'insegnamento della clinica chirurgica II di Messina dall'insegnamento di patologia chirurgica,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono al Ministro di sapere:

a) se è a conoscenza dei fatti suesposti e quali iniziative intende assumere per assicurare l'imparziale esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore al Ministro stesso;

b) quali valutazioni intende dare sul persistere di interferenze nella vita della facoltà di medicina di Catania e sul reiterato sostituirsi di altri organi amministrativi e giurisdizionali in valutazioni di merito che competono alla facoltà, alla quale va garantita in materia piena autonomia, evitando di mortificare ancora un intero corpo docente che sull'argomento più volte si è espresso a larghissima maggioranza.

(3 - 00522)

SEGA, POLLASTRELLI, URBANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che a Porto Tolle, nel Delta del Po, in provincia di Rovigo, l'Enel ha ultimato la costruzione di una fra le più grandi centrali termoelettriche d'Europa, costituita da 4 gruppi da 660 megawatt, gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponde al vero che, soltanto a pochi mesi dall'entrata in funzione della stessa,

2 dei 4 gruppi sono già andati fuori esercizio a causa di guasti alle caldaie per il valore di molti miliardi di lire;

se tali guasti sono attribuibili ad errori di progettazione, oppure a responsabilità delle imprese costruttrici e, in tal caso, se queste sono state chiamate a risponderne;

se vi sono stati errori nella fase di avviamento o nella gestione della centrale;

quali iniziative il Governo e l'Enel hanno preso o intendono prendere a tutela e a salvaguardia di un patrimonio costato al bilancio dell'Enel circa 2.000 miliardi di lire.

(3 - 00523)

FRASCA, GARIBALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Anche con riferimento a precedente interrogazione n. 4 - 00904, presentata in data 24 maggio 1984, rimasta sinora senza risposta, relativa a comportamenti di discutibile opportunità di un magistrato di Cassazione in servizio presso il Ministero, il dottor Felice Filocamo, si chiede di conoscere:

se il Ministro sia a conoscenza del fatto che le infondate e fantasiose denunce presentate dal suddetto magistrato contro amministratori del comune di Roccella Jonica (RC), « colpevoli », a suo avviso, di avere previsto nel piano regolatore generale, in fase di adozione, e di avere, nel libero esercizio dei propri doveri approntato, un progetto di opera pubblica in un terreno di sua proprietà (terreno, oltretutto, inedificabile ai sensi delle leggi regionali perchè ubicato a meno di 200 metri dalla battigia), vengono inspiegabilmente dirottate alla Procura generale di Reggio Calabria anzichè attingere la Procura di Locri, competente per territorio;

se non ritenga di dover chiarire le ragioni di tale singolare fatto, atteso l'inevitabile coinvolgimento di magistrati nella vicenda;

se non ritenga che, specie in una regione devastata dal sistema mafioso, debba essere evitato che « particolari » comportamenti della Magistratura possano configurarsi alla stregua di vere e proprie indebite pressioni.

(3 - 00524)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PETRARA, DI CORATO, LOPRIENO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo* — Per sapere — premesso che in data 1º agosto 1984 la Rete 2 della RAI ha mandato in onda il programma « Sereno Variabile » dall'Hotel Sierra Silvana di Selva di Fasano — le ragioni per le quali il filmato ha ignorato importanti realtà turistiche come Cisternino, le grandi terme di Torre Canne e il parco alle pendici di Selva, denominato « Zoo Safari », che pure costituiscono un vanto nel settore e grosse realtà operative trainanti dell'economia turistica pugliese, mentre sono state offerte ai telespettatori immagini mortificanti di strutture turistiche obsolete, vanificando in tal modo lo sforzo prodotto dagli operatori turistici per creare condizioni igieniche ottimali e strutture adeguate alla domanda turistica nazionale ed internazionale.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare nei confronti dei responsabili della trasmissione, la quale, lungi dal rappresentare un'occasione di rilancio e di promozione del turismo in Puglia, ha, al contrario, offeso lo spirito di iniziativa degli operatori turistici, proteso alla elevazione delle condizioni socio-economiche dell'intera zona, ed ha penalizzato settori turistici di avanguardia, offrendo della Puglia una immagine turistica lesiva degli interessi generali della collettività, realizzando tale dis-servizio con pubblico danaro.

(4 - 01112)

DE TOFFOL, ANGELIN, BATTELLO, SEGA. — *Al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Posto che nell'area orientale del Veneto (Venezia) insiste un comprensorio le cui caratteristiche sono quelle di un territorio composito ed omogeneo dalle rilevanti peculiarità naturali, ambientali ed ecologiche, tanto da meritare attenta osservazione ed interventi tesi alla salvaguardia, alla promozione ed all'organizzazione attrezzata di un parco lagunare;

reso noto che gran parte di tale comprensorio, a seguito dello scioglimento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, è passato in proprietà all'Ente per lo sviluppo agricolo ed alla Regione Veneto, la quale, peraltro, ai sensi della legge regionale n. 72 del 31 maggio 1980 (« Norme per la istituzione di parchi e riserve naturali »), è tenuta ad esercitare anche le funzioni ed i poteri ad essa trasferiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

considerato che ormai 4 anni sono passati invano e nell'inerzia pressochè completa, non essendosi prodotto quasi alcun adempimento legislativo o amministrativo da parte della Regione Veneto, attuativo e coerente con la citata legge regionale e, comunque, utile e funzionale alla istituzione del preannunciato « parco naturale attrezzato della Valle Vecchia e di Caorle » o, quanto meno, alla salvaguardia della relativa area;

ricordato che nel corso di questi ultimi anni si sono venute accentuando le circostanze e le ragioni per temere che una delle « zone umide » più interessanti del Veneto e « l'ultimo tratto di litorale sabbioso non urbanizzato » dell'Alto Adriatico vengano irreparabilmente manomessi da interventi lesivi dell'equilibrio in atto e compromettenti gli stessi « vincoli » esistenti ad opera di privati o di Pubbliche Amministrazioni, che agiscono in assenza dell'adozione ed approvazione degli strumenti di delimitazione, istituzione, pianificazione e gestione del parco, prefigurati nella citata legge regionale n. 72 del 1980;

ritenuto che in tal senso depongono le preoccupazioni (più volte richiamate anche nel corso degli autorevoli pubblici convegni promossi, fra gli altri, da movimenti ecologistici, partiti, sindacati, comune di Caorle, consorzio dei comuni del Veneto orientale, provincia di Venezia) per la mancata disciplina dell'accesso alla spiaggia, al litorale ed alla pineta e per la predisposizione di strumenti urbanistici in aree contigue (come il comune di San Michele al Tagliamento), che potrebbero incidere negativamente sulla definizione dell'ambito del parco;

avuta conoscenza a mezzo della stampa che sarebbero in corso contatti e trattative (fino ad ora mai smentiti) fra il Dipartimento di Stato degli USA, tramite l'Ambasciata americana in Italia, e la Regione Veneto finalizzati alla cessione e/o fittanza in esclusiva ai militari USA, per scopo turistico-ricreativo, di circa 80 ettari di oasi florofaunistica in località Valle Vecchia, con ciò introducendosi nella realtà attuale e nella utilizzazione prospettica della Valle Vecchia, come parco lagunare attrezzato, grave ed irreparabile pregiudizio per l'esclusione dalla fruizione di un bene paesaggistico proprio dei cittadini italiani e per la rottura dell'equilibrio complesso ed omogeneo su cui si fonda l'ipotesi di parco, prefigurando altresì una rinuncia all'esercizio della sovranità e alla giurisdizione nazionale, che verrebbero alienate per parte del territorio con possibili rilievi di costituzionalità;

visto che in data recente (domenica 8 luglio 1984) il Ministro si è recato in zona limitrofa al costituendo parco (Bibione di San Michele al Tagliamento) ove avrà avuto modo di apprezzare la bellezza e l'importanza dei siti richiamati, così come ha avuto modo di lodare gli interventi di urbanizzazione turistica operati da società private, gli interroganti chiedono al Ministro di sapere:

se non intenda acquisire e fornire notizie certe e rassicuranti in ordine all'intera materia ed in particolare alla recente iniziativa citata, promossa dall'Ambasciata degli USA presso la Regione Veneto;

se non ritenga opportuno esercitare tutte le funzioni e prerogative che sono proprie del suo Ministero e del Governo nazionale (in particolare quelle relative al coordinamento, alla programmazione, all'indirizzo e alla vigilanza) affinché non siano operate scelte pregiudizievoli e di alterazione dell'*habitat*, affinché sia salvaguardata la sovranità nazionale sul parco, nonché la proprietà, la gestione e l'utilizzo pubblico di esso, assicurandone l'intangibilità come sistema omogeneo ed unitario, ed affinché siano determinate con tempestività, correttezza ecologica e coerenza istituzionale tutte

le misure atte alla realizzazione del « parco lagunare attrezzato della Valle Vecchia e di Caorle » nel comprensorio sopra descritto.  
(4 - 01113)

ALIVERTI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Per conoscere con quali orientamenti si accinga ad attuare le direttive CEE 83/643 e, particolarmente per quanto concerne la limitazione dei controlli fisici e le formalità amministrative, se si intenda assegnare ruolo prioritario, se non addirittura esclusivo, agli autoporti di confine con non improbabile marginalizzazione delle dogane di confine.

Fa presente l'interrogante che, con specifico riferimento alla dogana di Ponte Chiasso (Como), un più razionale utilizzo della superficie di 55.000 metri quadrati, oltre a risolvere un annoso problema, meglio equilibrerebbe lo sfavorevole raffronto con la dogana elvetica, non creerebbe disagio nello stato occupazionale della categoria degli speditionari doganali e non evidenzerebbe, ancora una volta, l'incapacità degli organismi pubblici di esprimersi secondo le mutate esigenze del mercato.

Richiama altresì l'interrogante la gravissima responsabilità degli organi centrali delle dogane che, non provvedendo alla ultimazione di opere da anni in stato di abbandono (nonostante più volte siano state indicate dalle Amministrazioni locali soluzioni riduttive e più razionali degli originali, faraonici progetti), contribuiscono a deteriorare irreversibilmente l'opinione sull'Italia che, allo straniero che varca il confine, presenta come prima immagine quella offerta dalla cosiddetta dogana commerciale di Ponte Chiasso.

È indispensabile, pertanto, che l'emana-zione dei decreti e l'utilizzo di strutture private non diminuiscano l'importanza delle strutture pubbliche che, soltanto per incuria degli organismi preposti, non hanno sinora raggiunto quel grado di operatività da tutti auspicato.

(4 - 01114)

ALIVERTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se è a conoscenza della lentezza con la quale procedono i lavori sulla strada statale n. 583, « Lariana », nel tratto Blevio-Como, e degli inconvenienti che si verificano con l'aumento del traffico in coincidenza con le festività e con il periodo feriale.

Fa notare l'interrogante lo scarso affidamento finora riscontrato nella ditta appaltatrice dei lavori che, utilizzando prevalentemente manovalanza locale, suscita perplessità nei lavori di rifinitura eseguiti in maniera approssimativa.

Evidenzia altresì l'interrogante le code di automobili che si formano su tale tratto di strada, oltre che per lo stato precario del fondo, anche per la chiusura al traffico del Lungolaro Trento e Trieste, decisa dal comune di Como nei giorni festivi, circostanza, questa, che costringe ad un percorso obbligato e privo di alternative soprattutto in direzione delle maggiori arterie.

Se gli inconvenienti lamentati non saranno rimossi, previo organico coordinamento fra gli enti, è facile arguire che si verificheranno sempre maggiori difficoltà per regolare un traffico che, oltre a danneggiare le percorrenze locali, allontana l'afflusso turistico, specie quello straniero, da località, come Bellagio, difficili da raggiungere per le precarie condizioni delle due strade di accesso.

(4 - 01115)

FELICETTI, GRAZIANI, GIUSTINELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, a seguito del bando del 29 settembre 1983 per l'assegnazione di alloggi in locazione disponibili per sfittanza o per nuova costruzione nel comune di Trasacco, in provincia de L'Aquila, 66 richiedenti, su un totale di 130, sono stati esclusi, ad opera dell'apposita commissione istituita presso l'IACP, dalla graduatoria provvisoria recentemente pubblicata;

che per circa 60 dei suddetti richiedenti la ragione della esclusione sembra debba essere individuata nella mancata presenta-

zione di documenti non richiesti dal bando né dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, in aggiunta alle prescritte dichiarazioni contemplate dalla domanda-tipo ed agli allegati modelli 101;

che, a seguito della situazione determinatasi, alcune famiglie escluse dalla graduatoria hanno proceduto all'occupazione di alloggi da assegnare, dai quali sono state successivamente fatte sgomberare il 27 luglio 1984, in un clima di profonda tensione sociale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le motivazioni poste dalla commissione a base del provvedimento di esclusione dalla graduatoria provvisoria di un così elevato numero di richiedenti;

2) le ragioni che hanno spinto la commissione a non avvalersi della possibilità di « richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda », prevista dal primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

3) le iniziative che si intendono assumere per porre riparo in sede di graduatoria definitiva a una palese ingiustizia che stravolge ogni criterio di equità e penalizza drammaticamente proprio coloro che più hanno bisogno della casa.

(4 - 01116)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che l'attuale disciplina relativa alla concessione del rinvio della prestazione del servizio militare per i giovani che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollenti è in corso di revisione legislativa, nel contesto della più generale riforma del servizio di leva;

riconosciuta l'esigenza di stabilire un più stretto raccordo tra il profitto negli studi e la concessione del rinvio;

constatato che alcune notizie riportate dalla stampa hanno creato notevole disorientamento nell'opinione pubblica, specie giovanile,

l'interrogante chiede se non si ritenga di dare subito corso alla revisione avviata con l'indirizzo emerso in Parlamento durante l'esame in prima lettura del provvedimento — secondo il quale la concessione del rinvio sarebbe subordinata al superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studio delle facoltà di appartenenza — dando così tranquillità e sicurezza agli studenti interessati e alle loro famiglie.

(4 - 01117)

SAPORITO. — *Al Ministro dell'interno.* — La società Colussi-Perugia, con sede a Petrigliano di Assisi, che dà lavoro a circa 400 dipendenti, versa in una difficile situazione per effetto della mancata riscossione di un credito di lire 5 miliardi vantato da oltre un anno nei confronti del comune di Napoli per la vendita di un immobile ubicato a Casalnuovo di Napoli e destinato alla locale azienda autoferrotranviaria (ATAN).

La Colussi aveva effettuato la vendita per poter finanziare gli investimenti a Petrigliano di Assisi ed il mancato rispetto degli impegni da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli mette in forse il mantenimento dei livelli occupazionali, determinando difficoltà nel normale funzionamento aziendale.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che tale situazione è stata già segnalata dall'interrogante in occasione dell'approvazione in Senato della legge speciale per Napoli e considerato che ulteriori linee di finanziamento sono state preannunciate in favore del comune di Napoli, si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire urgentemente presso l'Amministrazione comunale di Napoli per indurla a far fronte ai suoi impegni, anche con anticipazioni — nei limiti delle proprie competenze — onde evitare l'aggravarsi della situazione nell'azienda predetta con riflessi sull'occupazione e sul tessuto economico dell'Umbria che già risente di una forte recessione.

(4 - 01118)

DIANA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che in data 27 settembre 1983 veniva presentata l'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4 - 00097, rivolta ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia, attinente ai problemi sollevati dall'autorizzata costruzione di due centrali termoelettriche a carbone ed olio combustibile nel territorio dei comuni di Tavazzano e Montanaso Lombardo;

atteso che a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta in merito, nonostante che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro per l'ecologia abbiano provveduto ad inviare sin dal novembre 1983 gli elementi di loro competenza al Ministro dell'industria, incaricato di rispondere per il Governo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sussistano, ed in cosa consistano, motivi che hanno finora impedito al Ministro dell'industria di rispondere ai quesiti posti con la citata interrogazione n. 4 - 00097;

se rispondano al vero i contenuti dell'articolo apparso sul « Corriere della Sera » di sabato 14 luglio 1984 (teleriscaldamento in retta d'arrivo) in relazione all'incontro del Ministro dell'industria con il presidente della Regione Lombardia;

in particolare, e sempre in riferimento al menzionato articolo, se risponda al vero l'affermazione che il « livello burocratico » del Ministero dell'industria avrebbe operato per ritardare l'approvazione del progetto per l'introduzione del teleriscaldamento a Milano ed in che cosa siano consistite o consistano tali presunte attività;

se risponda al vero l'affermazione che sussistono ambiguità interpretative delle leggi (n. 880 del 1973 e n. 393 del 1975) tali da poter costringere la Corte dei conti a bocciare i decreti di finanziamento e in che cosa consistano tali presunte ambiguità;

se risponda al vero l'affermazione che il Ministro dell'industria avrebbe predisposto un nuovo disegno di legge in materia.

(4 - 01119)

MITROTTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e della sanità.* — Premesso:

che il comitato di gestione della USL BR-1, dal 1982, ha inteso affidare (e prorogare di anno in anno) compiti di vigilanza interna al presidio ospedaliero di Fasano (BR) a due guardie giurate;

che, contravvenendo alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro (compresa la *locatio operis* invocata in delibera), costoro vengono adibiti ad attività chiaramente « dipendenti » (come quella di « portiere-centralinista ») ed addirittura inseriti nei turni di copertura di tali compiti;

che dai fatti innanzi denunciati emergono gravi responsabilità degli organi preposti ai controlli e degli amministratori dell'ente ospedaliero, oltre che degli stessi « vigilanti »;

che la RSA-CISNAL dell'ospedale di Fasano (BR), a più riprese, ha insistito nella denuncia di tale stato di cose, senza alcun esito,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per il ripristino della legalità violata, con il pretenzioso rapporto di *locatio operis*, dalla USL BR-1 ed a tutela degli interessi dei dipendenti indebitamente surrogati nelle proprie mansioni di « portiere-centralinista »

(4 - 01120)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, ha disciplinato normativamente il riordinamento della CRI modificandone la configurazione da ente di diritto pubblico ad ente privato di interesse pubblico con cariche eleggibili;

che l'attuale precario ordinamento della CRI (ancora priva di uno statuto regolarmente approvato) rappresenta un fatto anomalo, di eccezionale gravità, che penalizza un'associazione tra le più antiche per storia e tradizione, violando il fondamentale principio di autonomia per un ente a carattere volontario;

che il comitato internazionale della CRI ha invitato ufficialmente il Presidente del Consiglio a garantire il rispetto dei principi che regolano l'appartenenza di una nazione alla comunità internazionale della CRI e di quelli sanciti dalla Conferenza internazionale di Vienna del 1965, approvati dal Governo italiano,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda disporre al fine di una sollecita approvazione della bozza di statuto rimessa dal comitato nazionale della CRI al Ministero della sanità sin dal 22 aprile 1984, a garanzia dei principi di indipendenza e neutralità politica, religiosa e razziale che sono alla base della meritoria azione della Croce rossa.

(4 - 01121)

MITROTTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la situazione occupazionale nei comuni pugliesi di Mottola, Gioia del Colle, Santeramo, Poggiorsini, Putignano, Castellana Grotte e, in particolare, Noci, specie per quanto attiene il settore edile, si è aggravata a seguito del recente licenziamento degli operai precedentemente impegnati nelle opere di costruzione degli acquedotti rurali;

che tali acquedotti, pur completati, non sono utilizzabili in quanto mancano le opere di infittimento (di collegamento delle aziende agricole ai tronchi principali);

che tra le popolazioni dei comuni innanzi elencati è avvertibile il notevole disagio di tante famiglie per tale stato di cose e per la mancanza di prospettive immediate;

che il Consorzio apulo-lucano (ex Fossa Premurgiana) ha presentato alla Cassa per il Mezzogiorno n. 3 progetti, dell'importo complessivo di lire 8 miliardi, riguardanti le opere di infittimento necessarie per l'utilizzo degli acquedotti realizzati;

che, persistendo tale stato di disoccupazione e di mancato completamento delle ope-

re, le economie dei comuni citati sono destinate a subire gravi riflessi, mentre pesanti responsabilità rischiano di coinvolgere quanti non opereranno per la produttività degli investimenti sin qui realizzati,

l'interrogante chiese di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare a sollievo della lamentata situazione occupazionale (anche mediante accesso alle provvidenze previste dalle norme vigenti in materia di tutela e garanzia del salario dei lavoratori licenziati) e per il finanziamento dei 3 progetti, relativi alle opere di infittimento, già presentati alla Cassa per il Mezzogiorno.

(4-01122)

MITROTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con precedente interrogazione numero 4-00521 sono stati segnalati comportamenti e decisioni di inaudita gravità a carico di responsabili periferici dell'INPS (sezione zonale di Andria);

che il vergognoso tentativo di dare copertura ai fatti denunciati (operato con il riscontro all'interrogazione reso il 14 maggio 1984) accresce il debito di perseguimento dei responsabili in quanto evidenzia connivenze che hanno reso possibile la consumazione degli illeciti lamentati;

che si rende pertanto necessario invocare dalla Magistratura il rispetto delle leggi e la tutela del pubblico interesse in relazione a fatti configuranti ipotesi di reati,

l'interrogante chiede di conoscere le generalità di quanti, ad ogni livello, si sono assunti la responsabilità di conferire (od avallare) l'appalto all'impresa Sprint, di Lorenzo Di Sabato, dei lavori di pulizia della sede di Andria (BA).

(4-01123)

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza che, dopo quanto disposto nel giugno 1984 in merito alla sospensione del funzionamento del Convitto statale per sordomuti di Gallina di Reggio

Calabria, il facente funzioni di rettore e gli istitutori, sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione, d'accordo con alcuni compiacenti e interessati sindacalisti e politici, stanno svolgendo intense macchinazioni per far revocare il provvedimento stesso di soppressione, gonfiando all'uopo il numero degli allievi iscritti per l'anno scolastico 1984-1985;

se è stata fatta accertare la veridicità delle domande di iscrizione al Convitto stesso, in quanto risulta che alcuni nominativi sono di allievi della scuola media (che colà non esiste), altri sono tuttora ospiti di altri istituti per sordomuti ed altri ancora sono inseriti nelle scuole elementari e materne ordinarie che frequentano già regolarmente;

se non ritiene inopportuna, illegale ed immorale la eventuale riapertura della scuola materna del suddetto Convitto, dove mancano docenti e personale femminile qualificati per curare ed assistere le creature che si insiste di far accogliere;

se non ritiene, infine, inammissibile ed anacronistico lo spreco di denaro pubblico, nel mentre lo Stato combatte strenuamente l'inflazione, nel caso si dovesse far continuare il funzionamento dello stesso Convitto, da anni preda di sfollamento e di desolazione;

se è a conoscenza che il comune di Reggio Calabria, per carenza di altri locali, ha già destinato gli immobili del medesimo Convitto alla istituenda facoltà di agraria, tanto che i lavori di restauro relativi sono in fase di ultimazione;

se è, ancora, a conoscenza che i 9 piccoli ospiti (di cui 2 della provincia di Catanzaro) rimasti nel Convitto stesso, qualora non fosse possibile il loro inserimento nelle scuole ordinarie, potrebbero trovare ospitalità nei vicini istituti per sordomuti di Messina e di Catanzaro.

(4-01124)

MITROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che si è verificato il caso di contestuale convocazione del comitato di gestione della

USL BA-16 e del Consiglio comunale di Polignano a Mare;

che taluni componenti di detto comitato di gestione, rivestendo anche la carica di consiglieri comunali di Polignano a Mare (e non in possesso del dono dell'ubiquità), si sono trovati nella condizione forzata di spoliazione del diritto-dovere di partecipazione ad uno dei due consessi, stante la coincidenza del giorno e dell'ora di convocazione (17 luglio 1984, ore 9);

che il CO.RE.CO., tempestivamente adito, ed il sindaco di Polignano a Mare, debitamente informato, nulla hanno disposto a modifica delle convocazioni notificate;

che da parte di un consigliere comunale è stata rifiutata la convocazione del Consiglio comunale, avendo in precedenza accettato quella del comitato di gestione;

che il sindaco di Polignano a Mare ha ritenuto di poter ugualmente insediare il Consiglio comunale senza nemmeno dare informazione ai consiglieri presenti dell'opposizione notificatagli,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare a salvaguardia del diritto-dovere degli eletti di partecipare alle deliberazioni degli organi di appartenenza, a censura dell'indecoso comportamento del sindaco di Polignano a Mare ed a rettifica degli illegittimi provvedimenti adottati.

(4 - 01125)

MITROTTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la Regione Puglia, con legge regionale del 20 luglio 1984, n. 36, ha disposto il passaggio alle USL delle competenze proprie dei Medici provinciali;

che tale passaggio di competenze è stato previsto con immediata operatività (1° agosto 1984);

che la stragrande maggioranza delle USL, prive di chiari ordinamenti interni degli uffici e delle competenze ed a corto di organici, nulla hanno predisposto (né sono in grado di predisporre) per una efficace attivazione di tale ulteriore delega;

che il paventabile blocco delle attività prima esercitate dai Medici provinciali rischia di produrre gravissimi effetti per la utenza e l'igiene pubblica;

che nulla sembra aver insegnato la precedente triste esperienza del passaggio alle USL delle competenze dell'ANCC e dell'ENPI,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per scongiurare quanto è paventabile a seguito della improvvida ed intempestiva delega conferita alle USL dalla Regione Puglia.

(4 - 01126)

#### Ordine del giorno per le sedute di venerdì 3 agosto 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 3 agosto, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (848).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari